



Comune di Pietra Ligure



**REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
PER LA CONVIVENZA CIVILE IN CITTÀ**

(adottato dal consiglio comunale con deliberazione n. 48 del 23 dicembre 2025)

INDICE

CARTA ETICA DELLA CITTÀ

Carta Etica		Impegno per favorire la civile convivenza e la legalità nella città di Pietra Ligure	pag.	8
TITOLO	I	DISPOSIZIONI GENERALI		
Articolo	1	Finalità del regolamento	pag.	10
Articolo	2	Oggetto del regolamento	“	10
Articolo	3	Facoltà degli agenti di polizia locale e degli organi addetti al controllo del presente regolamento	“	11
Articolo	4	Principi generali e definizioni	“	11
Articolo	5	Stemma civico	“	12
		CONVIVENZA CIVILE, IGIENE, RISPETTO PER IL PROSSIMO E COESIONE SOCIALE		
TITOLO	II			
Articolo	6	Convivenza civile e coesione sociale	pag.	14
Articolo	7	Educazione alla legalità e mediazione sociale	“	14
Articolo	8	Iniziative di cittadinanza attiva e di responsabilità sociale	“	15
Articolo	9	Persone in difficoltà e minori	“	15
Articolo	10	Richiamo alla Carta etica della Città	“	16

TITOLO	III	VIVIBILITÀ E PUBBLICO DECORO		
Articolo	11	Volantinaggio e divulgazione materiale informativo	“	16
Articolo	12	Esposizione della biancheria	“	16
Articolo	13	Attività vietate nelle aree pubbliche	“	17
Articolo	14	Attività ludiche nei luoghi pubblici	“	18
Articolo	15	Tende, luci, insegne, spazi espositivi, vetrine, targhe e monumenti	“	18
Articolo	16	Bellezza e fruibilità dei luoghi pubblici	“	18
Articolo	17	Locali in cui si fa uso di fuoco	“	20
TITOLO	IV	TRANQUILITÀ DELLE PERSONE		
Articolo	18	Pubblica quiete e tranquillità delle persone	pag.	20
Articolo	19	Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo	“	20
Articolo	20	Rumori e schiamazzi in sede stradale	“	21
Articolo	21	Abitazioni private e regolamenti condominiali	“	21
TITOLO	V	AMBIENTE, VERDE PUBBLICO E PRIVATO		
Articolo	22	Disposizioni sul verde	“	22
Articolo	23	Corsi d'acqua: sicurezza e tutela ambientale	“	25

Articolo	24	Salvaguardia del verde	“	26
Articolo	25	Attività consentite in parchi pubblici	“	27
Articolo	26	Smaltimento rifiuti	“	27

TITOLO VI DETENZIONE, CUSTODIA ALIMENTAZIONE DI ANIMALI

Articolo	27	Detenzione e custodia di cani e di altri animali	“	28
Articolo	28	Accesso degli animali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico	“	29
Articolo	29	Regole per l'utilizzo degli animali	“	29
Articolo	30	Colonie feline	“	30
Articolo	31	Alimentazione e stazionamento degli animali	“	30
Articolo	32	Bisogni corporali degli animali	“	30

TITOLO VII ATTIVITÀ LAVORATIVE

Articolo	33	Definizione di attività lavorative	pag.	31
Articolo	34	Promozione della salubrità e del senso civico nell'esercizio dell'attività lavorativa	“	31
Articolo	35	Negozi e articoli per soli adulti	“	32
Articolo	36	Pulizia delle vetrine	“	32
Articolo	37	Obblighi dei titolari di attività commerciali	“	32
Articolo	38	Pubblicità dei prezzi e indicazione della merce	“	32
Articolo	39	Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi	“	33

Articolo	40	Vendita e acquisto con il sistema fai da te (self-service)	“	33
Articolo	41	Grida di rivenditori e pubblicità fonica	“	33
Articolo	42	Artisti di strada	“	34
Articolo	43	Manifestazioni temporanee	“	35
Articolo	44	Raccolta stracci o materiale vario	“	35

TITOLO VIII SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ

Articolo	45	Collaborazione tra Comune e cittadini	pag.	36
Articolo	46	Progettazione urbanistica	“	36
Articolo	47	Recinzione e manutenzione dei terreni e degli spazi privati urbani	“	36
Articolo	48	Comportamenti vietati	“	37
Articolo	49	Bellezza e fruibilità dei luoghi pubblici	“	37
Articolo	50	Carovane Nomadi	“	38
Articolo	51	Disposizioni preventive contro gli incendi	“	38
Articolo	52	Impianti di gas, di petroli liquefatti e simili per uso domestico	“	39
Articolo	53	Accatastamento materiale legnoso	“	40
Articolo	54	Prescrizione per i depositi di combustibili	“	40
Articolo	55	Comportamenti contrari all'igiene e al quieto vivere	“	40
Articolo	56	Elemosina	“	41
Articolo	57	Accattonaggio	“	41
Articolo	58	Bivacchi	“	42
Articolo	59	Limitazioni all'asporto e consumo di bevande	“	42

Articolo	60	Disposizioni in caso di incendio	“	43
Articolo	61	Precauzioni per talune attività svolte nei luoghi pubblici o privati ma di comune o altrui uso	“	43
Articolo	62	Raccolta di denaro o firme	“	44
Articolo	63	Sicurezza degli edifici pubblici o privati	“	45
Articolo	64	Guasti e rotture	“	46
Articolo	65	Costruzione, risistemazione, demolizione di edifici	“	46
Articolo	66	Accessi agli edifici	“	46
Articolo	67	Ripari ai pozzi, cisterne e simili	“	46
Articolo	68	Divieto di innalzare o calare mobili e simili dall'alto	“	47
Articolo	69	Sgombero della neve e doveri dei frontisti	“	47
Articolo	70	Cautele per oggetti posti o sospesi, sbattimento tappeti e innaffiatura piante	“	47
Articolo	71	Sovraffollamento delle unità abitative	“	48

TITOLO IX SEQUESTRI E SANZIONI

Articolo	72	Formalità per l'applicazione del sequestro	pag.	49
Articolo	73	Destinazione delle cose confiscate	"	49
Articolo	74	Devoluzione o distruzione dei generi alimentari e dei prodotti alterabili	"	50
Articolo	75	Merce abbandonata dal trasgressore	"	50
Articolo	76	Mediazione e sistema sanzionatorio	"	51
Articolo	77	Restituzione dell'oggetto o del veicolo. Stato di abbandono	"	52
Articolo	78	Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali sede di attività autorizzate	"	52
Articolo	79	Ripristino o rimozione delle opere abusive	"	52

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI

Articolo	80	Entrata in vigore del Regolamento	pag.	53
		Tabella sanzioni pecuniarie	pag.	54

CARTA ETICA DEL COMUNE DI PIETRA LIGURE

Impegno per favorire la civile convivenza e la legalità nella città

Con l'approvazione del presente regolamento sottoscriviamo questa carta etica.

NOI VOGLIAMO PIETRA LIGURE:

- aperta, accogliente, solidale, feconda e ricca di umanità, dove l'uguaglianza civile, il senso d'appartenenza a Pietra Ligure, all'Italia e all'Unione Europea, la convivenza, la pace e la pienezza dei diritti siano una realtà;
- una città dove le cittadine e i cittadini siano attenti alle altre persone e alla ricerca di buone relazioni, sia con i comportamenti sia con le parole, rispettosi delle regole e dei loro doveri nei confronti delle istituzioni;
- un luogo bello e ordinato, dove tutti si prendano cura dei beni comuni;
- una città sicura;

E PER QUESTO CI IMPEGNIAMO,

ciascuno nei propri ruoli e nelle proprie competenze:

1. a diffondere la conoscenza della Costituzione della Repubblica Italiana, con particolare riferimento agli articoli 2, 3, 54 e 118, ultimo comma;
2. a rendere effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa, e a tener conto, per le decisioni di maggiore importanza, dei pareri espressi dai cittadini, nelle apposite sedi istituzionali;
3. ad adempiere agli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità indicati nella legge e nel codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
4. a lavorare insieme per la crescita della coscienza e della capacità critica degli individui, per favorire, in particolare, la capacità:
 - di ragionare sui problemi della politica,
 - di riconoscere nei concittadini persone con pari dignità, pur se diverse per etnia, religione e genere,
 - di preoccuparsi anche della vita degli altri, della propria Città, dell'intera Nazione e dell'Unione Europea;
 - di esprimere la voce del dissenso;
5. ad essere vicini ai cittadini, residenti o emigrati all'estero, ascoltandone i problemi e facendoci carico delle istanze di chi è più debole, di chi è diversamente abile e di chi non ha voce per sostenere le proprie richieste;
6. ad essere attenti ai bambini e ai giovani, facendo particolare attenzione alle decisioni che producono effetti sul futuro della Città, per trasmettere alle generazioni future i valori della democrazia e della partecipazione politica, della libertà di parola e del rispetto delle diversità;

7. a sostenere e ad avere riconoscenza verso gli anziani, che costituiscono una ricchezza per la nostra comunità, rappresentano la nostra storia e la nostra memoria;

8. a favorire la parità di genere, rimuovendo le cause oggettive di discriminazione tra uomini e donne, per lo sviluppo di tutte le persone e la loro effettiva partecipazione, attiva e responsabile, alle scelte che interessano l'intera società;

9. a favorire il bene comune e una civile convivenza, dando per primi un esempio di dialogo, di collaborazione, d'attenzione e rispetto reciproco tra organismi istituzionali dell'Amministrazione Comunale (Sindaco, Consiglio, Giunta comunale);

10. a orientare il nostro lavoro per fornire servizi d'alto valore sociale e di utilità alla collettività, senza alcuna arbitraria discriminazione: per questo potrà essere adottato un sistema organizzativo di qualità inteso al continuo miglioramento, comprensivo della carta dei servizi e della certificazione etica.

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA PER LA CONVIVENZA CIVILE IN CITTÀ

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento individua, nel rispetto dei principi costituzionali e della legge, le norme e i comportamenti necessari per la serena e civile convivenza nel Comune di Pietra Ligure, favorendo una permanente vicinanza tra l'ente locale ed i cittadini, al fine di garantire la libertà di ciascuno nel rispetto di quella di tutti. In particolare, il presente Regolamento detta le disposizioni per tutelare la pubblica incolumità, per evitare danni o pregiudizi alle persone o alle cose, salvaguardare la tranquillità sociale e la sicurezza urbana, garantire la fruibilità e il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni al fine di favorire e promuovere la qualità della vita.

2. Oltre alle norme in esso contenute, devono osservarsi le disposizioni stabilite per le singole circostanze dall'Autorità comunale e gli ordini, anche verbali, dati dagli ufficiali e agenti addetti alla pubblica vigilanza nei limiti dei poteri loro consentiti dalle leggi e dai regolamenti.

Articolo 2

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, detta norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- Convivenza civile, igiene, rispetto per il prossimo e coesione sociale;
- Vivibilità e pubblico decoro;
- Tranquillità delle persone e pubblica quiete;
- Ambiente, verde pubblico e privato;
- Detenzione, custodia, alimentazione di animali;
- Attività lavorative;
- Sicurezza urbana e pubblica incolumità;
- Sequestri e Sanzioni.

2. Il Regolamento specifica, oltre alle sanzioni derivanti dal mancato rispetto delle norme, i comportamenti virtuosi per la promozione della legalità e della coesione sociale, al fine di rendere Pietra Ligure una città sempre più bella, inclusiva, civile e vivibile.

Articolo 3

Facoltà degli agenti di polizia locale e degli organi addetti al controllo del presente regolamento

1. Gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale e in generale gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689, assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. I predetti soggetti, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere, a titolo esemplificativo, ai cortili, agli anditi, alle scale, ai corridoi delle soffitte e dei sotterranei delle case, officine, botteghe e stabilimenti, nonché ai laboratori, retrobotteghe e cantine annessi alle botteghe.
2. Chiunque non permetta l'accesso agli organi di vigilanza nei luoghi consentiti, fatta salva l'eventuale applicazione della legge penale per la commissione di reati, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di € 500,00.
3. Nel rapporto col Cittadino, l'agente di polizia locale deve essere riconoscibile con l'esposizione dell'apposita placca distintiva come previsto dalla legge regionale sulla polizia locale.

Articolo 4

Principi generali e definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - a) La *sicurezza urbana* è un bene pubblico, garantito da una cultura che ritiene inviolabili i diritti e il benessere delle persone e la loro salute, il rispetto degli animali, l'integrità delle cose, in particolare di quelle pubbliche e da norme che regolano i comportamenti e hanno la finalità di migliorare la qualità della vita, la convivenza civile e la coesione sociale. Sono inoltre oggetto di tutela, in quest'ambito, i diritti individuali, l'incolumità, la sicurezza delle persone, la libertà di accesso e la fruizione degli spazi pubblici.
 - b) La *convivenza civile* – definita come osservanza delle norme relative alla vivibilità, all'igiene e al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico di appartenenza ad una comunità che aspira a vivere quietamente in un ambiente sano, sereno e bello – è garantita da tutti i comportamenti e le situazioni che danno vita all'armonia della comunità e al rispetto reciproco tra i suoi componenti. Ciò comporta non solo la cura e il rispetto del territorio urbano, ma anche l'impegno dei cittadini a garantire una corretta e civile convivenza durante lo svolgimento di tutte le proprie attività, anche collaborando con le Forze di Polizia preposte al suo mantenimento.
 - c) La *quiete e la tranquillità delle persone* sono tutelate, sia nel consueto svolgimento delle rispettive attività, sia nelle ore di riposo, come presupposto fondamentale della qualità di vita nel territorio urbano.
 - d) Le *attività lavorative* si riferiscono a tutte le imprese commerciali, artigianali e industriali, nonché ad ogni altra attività lavorativa, in qualsiasi forma la si eserciti, ivi compresi i mestieri ambulanti, incluse le attrazioni e gli spettacoli viaggianti.

e) *Suolo e luoghi pubblici*. Ogni qualvolta nel presente Regolamento e nelle norme in genere che disciplinano la polizia urbana sono usate le espressioni "luogo pubblico" o "suolo pubblico", si vogliono con esse designare non soltanto le aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio pubblico, ma anche i luoghi ed il suolo di dominio privato soggetti a servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici e relativi spazi interpilastri, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade, le aree e spazi di uso pubblico di proprietà privata non cintata.

Articolo 5

Gonfalone e stemma civico

1. Il gonfalone del Comune è stato concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 giugno 1998 e così descritto: "drappo azzurro, frangiato d'argento, caricato nel centro dello stemma civico cui è posta sotto l'iscrizione in argento: COMUNE DI PIETRA LIGURE; lo stemma è composto dalle tre montagne verdi, le laterali uscenti dal fianco, quella di centro più alta e larga. Su questa poggia la croce di San Giorgio, con bracci estesi fino ai lembi. Le montagne poggiano su una campagna azzurra, mareggiata d'argento.

2. *Custodia del gonfalone*. Il gonfalone è custodito nella Sala del Consiglio comunale.

3. *Uso del gonfalone*. Il gonfalone rappresenta il Comune nelle manifestazioni civili, patriottiche, religiose, di tipo umanitario e solidaristico cui partecipa ufficialmente l'Amministrazione comunale, accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta. Le manifestazioni patriottiche promosse dalle Associazioni combattentistiche e partigiane sono assimilate alle pubbliche manifestazioni di interesse generale del Comune. La partecipazione del gonfalone è prevista anche in occasione dei funerali di Amministratori e di Consiglieri comunali deceduti durante la permanenza in carica e, su decisione del Sindaco, in caso di decesso di ex Sindaci ed Assessori.

4. *Utilizzo del gonfalone nell'ambito di iniziative organizzate da soggetti esterni all'ente*. L'Amministrazione comunale può disporre l'uso e l'esposizione del gonfalone in occasione di manifestazioni ed iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da Enti, Associazioni, Movimenti che perseguono obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile della collettività. L'invio del gonfalone è subordinato alla valutazione sia del carattere civile ed etico dell'iniziativa, sia della sua capacità di rappresentazione della comunità locale. Analogamente, l'Amministrazione comunale può prevedere la partecipazione del proprio gonfalone a manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono anche fuori del territorio comunale.

5. *Modalità per la concessione e l'invio del gonfalone*. La partecipazione del gonfalone a pubbliche manifestazioni organizzate da soggetti esterni all'Ente viene di volta in volta autorizzata dal Sindaco, previa valutazione del valore morale della presenza del gonfalone, in conformità ai fini pubblici e agli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario.

6. *Portagonfalone e collocazione del gonfalone*. Il gonfalone dovrà essere portato dalla Polizia Locale o da un messo comunale in uniforme. In casi eccezionali, il gonfalone potrà essere portato da persona individuata dal Sindaco o da chi lo sostituisce. La partecipazione del gonfalone civico deve essere accompagnata dal Sindaco o da altro rappresentante del Comune da lui delegato, munito di fascia tricolore. Nelle cerimonie civili e patriottiche il gonfalone deve essere collocato in testa al corteo, riservando il posto d'onore alle bandiere decorate al valor civile e militare. Se alla cerimonia presenza il gonfalone della Regione, questo deve avere il

posto d'onore a fianco del gonfalone del Comune. Quando il gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo di presidenza. Se alla riunione sono presenti la bandiera nazionale e quella europea, il posto d'onore è riservato a queste ultime.

7. *Lo stemma civico.* Il Comune ha come segno distintivo della propria personalità giuridica lo stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 giugno 1998, approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 25 del 18 aprile 2001 e n° 39 del 28 giugno 2001 e modificato con delibera del Consiglio Comunale n° 36 del 10 agosto 2004, e così descritto: "Lo stemma del Comune di Pietra Ligure è rappresentato da uno scudo sormontato da una corona fiancheggiato da due ramoscelli di alloro tenuti insieme da nastro di colore rosso annodati, nelle cui frange è impressa la scritta in oro: *urbs fidelissima*, con all'interno tre monti e la croce rossa di San Giorgio in campo bianco (argento), che svetta sul colle centrale, sorgente dal mare."

8. *Riproduzione dello stemma.* Lo stemma del Comune viene riprodotto a cura degli organi comunali:

- sulla carta e sugli atti d'ufficio;
- sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune;
- sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, partecipate o patrocinate dal Comune;
- sulle pubblicazioni curate, partecipate o patrocinate dal Comune;
- sulle targhe murali nelle sedi degli Uffici comunali;
- sugli automezzi comunali;
- sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti di rappresentanza;
- sul sito internet del Comune;
- su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intende riprodurre il suo stemma.

9. *Uso dello stemma comunale.* L'uso dello stemma del Comune da parte di privati, persone fisiche o giuridiche, deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco, quando egli ne ravvisi l'opportunità e la convenienza al fine di valorizzare le iniziative e le attività svolte dai cittadini in forma singola e/o associativa. Chi ne fosse autorizzato deve, a richiesta del Comune, dimostrare di farne buon uso. Qualora si ravvisi l'improprietà dell'uso dello stemma, il Sindaco può revocarne l'autorizzazione all'uso.

TITOLO II

CONVIVENZA CIVILE, IGIENE, RISPETTO PER IL PROSSIMO E COESIONE SOCIALE

Articolo 6

Convivenza civile e coesione sociale

1. Il Comune promuove la convivenza civile attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio, al fine di tutelare, mantenere e migliorare le condizioni igieniche e dell'ambiente, l'efficacia e l'efficienza dei servizi, la bellezza della Città per garantire, ad ogni cittadino, una buona qualità della vita.
2. Ferme restando le norme vigenti, nonché le funzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico, è vietato a chiunque, nei luoghi pubblici, turbare con il proprio comportamento l'ordinata convivenza civile, nonché provocare situazioni di disagio e di pericolo.
3. È vietato a tutti i cittadini pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare, è vietato abbandonare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette, gomme da masticare e qualsiasi altro oggetto, anche di piccolo volume.

Articolo 7

Educazione alla legalità e mediazione sociale

1. La Polizia Locale pone a fondamento della propria attività la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, promuovendo il rispetto delle norme di convivenza. A tale proposito collabora con le famiglie, gli Istituti Scolastici e i Servizi Sociali per l'educazione dei più giovani alla legalità.
2. Il Comune, nell'ambito delle competenze dei propri servizi e nel rispetto delle vigenti norme in materia, promuove interventi di mediazione sociale, volti a favorire la convivenza civile e la ricomposizione bonaria delle controversie. Gli interventi di mediazione possono riguardare i contesti sociali, familiari e scolastici e sono esercitati nella sfera delle attribuzioni dei Servizi Sociali e della Polizia Locale.
3. La ricomposizione dei conflitti può avere luogo, per le medesime parti in causa e per lo stesso motivo, una sola volta, unicamente nel caso in cui non siano ipotizzabili reati perseguibili d'ufficio.
4. Qualora si giunga ad un accordo il medesimo può prevedere specifiche misure mirate all'eliminazione o riparazione di comportamenti disturbanti, se si ritenga che tali provvedimenti favoriscano il ravvedimento del trasgressore, con particolare riguardo al caso in cui tali accordi favoriscano soggetti minori.

Art. 8

Iniziative di cittadinanza attiva e di responsabilità sociale

1. Il Comune intende favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e valorizzare le attività di volontariato svolte dai cittadini a favore dei cittadini e della Città. A tal fine potrà promuovere concrete iniziative di cittadinanza attiva, diffondendo avvisi pubblici per la raccolta e l'attuazione di progetti di pubblico interesse e l'istituzione di un albo di volontariato civico.
2. L'attività richiesta ai cittadini ed alle associazioni è esclusivamente volontaria: non sarà retribuita e neppure oggetto di contribuzione.
3. L'Amministrazione provvederà ad assicurare le persone che aderiranno all'iniziativa, a fornire adeguate istruzioni e formazione, a consegnare eventuali strumenti di lavoro e a collaborare nella pianificazione e nel coordinamento delle attività.

Art. 9

Persone in difficoltà e minori

1. **Interventi in situazioni di emergenza sociale:** In caso di emergenze o urgenze sociali che coinvolgono persone indigenti, sole, incapaci, anziane, minorenni o cittadini in condizioni di grave difficoltà, i Servizi Sociali e la Polizia Locale, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, intervengono in conformità ai protocolli operativi definiti con gli uffici e i servizi comunali, altre pubbliche amministrazioni e strutture convenzionate, garantendo tempestività e adeguatezza dell'intervento.
2. **Segnalazioni per disagio sociale:** Gli interventi effettuati ai sensi del presente Regolamento, che comportino situazioni di disagio sociale o perdita dei mezzi minimi di sussistenza, devono essere segnalati dagli operatori della Polizia Locale ai competenti Servizi Sociali. Questi ultimi valutano, in base alle condizioni economiche e sociali delle persone coinvolte, le soluzioni più idonee, inclusa l'eventuale sistemazione presso strutture di accoglienza. Ove necessario, il personale della Polizia Locale può accompagnare gli interessati presso centri di accoglienza o altre strutture individuate dai Servizi Sociali.
3. **Tutela dei minori in pericolo:**
 - a. Nel caso di minori che risultino moralmente o materialmente abbandonati, o che si trovino in situazioni di pericolo ai sensi dell'art. 403 del Codice Civile, la Polizia Locale interviene con la massima urgenza identificando il minore e assicurandone l'accompagnamento presso strutture di accoglienza individuate dai Servizi Sociali.
 - b. Gli interventi devono essere effettuati in coordinamento con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, attenendosi alle direttive impartite e documentando ogni azione intrapresa.
 - c. Le misure di protezione si applicano anche a minori stranieri non accompagnati e privi di documenti. In caso di dubbi sull'età dichiarata, è prevista una verifica secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti, nel rispetto dei diritti e della dignità della persona.

Articolo 10

Richiamo alla Carta etica della Città

1. Per la convivenza civile del Comune di Pietra Ligure si richiamano i principi ed i valori enunciati dalla Carta etica, allegata al presente regolamento, che impegna i componenti degli organismi dell'Amministrazione comunale e i suoi dipendenti, nonché gli altri soggetti pubblici e privati aderenti, a praticare comportamenti virtuosi, che favoriscano e promuovano la convivenza civile, ed una maggiore legalità nella Città.

TITOLO III

VIVIBILITA' E PUBBLICO DECORO

Articolo 11

Volantinaggio e divulgazione di materiale informativo

1. È vietato il getto o l'abbandono di opuscoli o volantini, pubblicitari o di altra natura, nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico.
2. È vietato collocare sui veicoli in sosta nelle strade, vie e piazze cittadine opuscoli o volantini, pubblicitari o di altra natura.
3. È vietato altresì collocare sul suolo pubblico qualsivoglia tipologia di contenitore o raccoglitore di materiale informativo o pubblicitario, senza autorizzazione; in tal caso verrà rimosso.

Articolo 12

Esposizione della biancheria

1. È vietato esporre, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalla finestra, dai terrazzi o dai balconi o, in genere, dalla sagoma dell'edificio, se gli oggetti esposti distesi od appesi siano aggettanti il suolo pubblico.
2. Per le abitazioni che non hanno prospetti in cortile o in anditi interni, l'Autorità comunale potrà, con provvedimento scritto, nel quale dovrà sempre essere indicata la durata della sua validità, consentire eccezioni per determinate località di volta in volta indicate, sempre che gli oggetti esposti:
 - a) non sporgano più di 50 centimetri dal muro esterno delle case sopra il suolo pubblico;
 - b) non abbiano dal suolo stradale un'altezza inferiore a m. 3 misurata dal lembo inferiore degli oggetti;
 - c) non producano il benché minimo stillicidio;
 - d) lascino libera circolazione dell'aria, non tolgano la luce e non arrechino incomodo o molestia, in qualunque modo, agli abitanti dei piani inferiori delle stesse case o delle case vicine.

3. È vietato esporre e stendere biancheria, panni e simili lungo le ringhiere e parapetti pubblici, come pure attaccare funi agli alberi delle passeggiate per esporvi o stendervi biancheria od altro e in genere sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

4. Nelle località in cui è consentita l'esposizione della biancheria, questa deve effettuarsi da quegli spazi che prospettano verso le vie meno importanti. In ogni caso le operazioni suddette dovranno effettuarsi in modo da non recare disturbo al vicinato od ai passanti.

5. Le fattispecie di cui alla lettera d) del precedente comma 2, si applicano all'esposizione di biancheria in qualsiasi località effettuata.

Articolo 13

Attività vietate nelle aree pubbliche

1. Ogni occupazione del suolo e di aree pubbliche, ad uso pubblico, anche se private, o di fruizione collettiva deve essere autorizzata dal Comune, fatte salve le disposizioni sancite dall'apposito Regolamento comunale e dal Codice della Strada.

2. È proibita, sul suolo pubblico nonché negli spazi destinati alla collettività, ogni attività che possa deteriorarne o diminuirne la fruizione e l'integrità, nonché recare disagio o pericolo alle persone. Sono vietati, a titolo esemplificativo, se non espressamente autorizzati dal Comune, i seguenti comportamenti:

a) l'esercizio di qualsiasi attività, professionale o amatoriale, che consista nel riparare o testare veicoli, aggiustare o fabbricare mobili, tagliare, segare o spaccare legna o compiere altre azioni simili e, in generale, ogni altra attività di manipolazione, trasformazione di qualsiasi altro materiale. In particolare, i veicoli destinati all'attività di autoriparazione devono essere rimessi, a cura del personale dell'impresa incaricata di eseguire la prestazione, all'interno di locali o aree private nella disponibilità dell'impresa e non possono essere lasciati in sosta nella via pubblica o ad uso pubblico. Tale divieto sussiste anche dopo l'esecuzione dell'opera.

b) la pulizia di utensili, attrezzi, o altri oggetti;

c) il lavaggio di soglie, marciapiedi, finestre, spazi espositivi e vetrine delle attività lavorative, quando la temperatura è pari o inferiore a 0 (zero) gradi Celsius;

d) gettare, deporre, lasciarvi cadere o dar causa che cada qualsiasi oggetto o materiale;

e) gettare o versare materie o liquidi nei tombini fognari o di raccolta acque piovane o simili condotte, nonché nei fossi o canali o simili;

f) tenere qualsiasi cosa fissa, anche se temporaneamente, al di sopra del suolo viabile o comunque sporgente dal filo delle case, ad eccezione degli sporti ordinari dei balconi, delle mensole, dei cornicioni e simili;

g) appendere fogli, manifesti, striscioni, indumenti al di fuori delle attività commerciali anche se temporaneamente.

3. Ogni occupazione di suolo o soprassuolo dovrà essere mantenuta ordinata ed in buono stato di decoro e protetta dall'inquinamento se destinata a contenere prodotti alimentari.

Articolo 14

Attività ludiche nei luoghi pubblici

1. L'Amministrazione comunale promuove e favorisce le attività ludiche su suolo pubblico o nelle aree destinate alla collettività, purché il gioco non arrechi danno o costituisca pericolo a cose e persone. Per tutelare la sicurezza dei partecipanti e di tutte le persone presenti, nonché dei beni pubblici e privati, specifici divieti possono essere introdotti con apposito provvedimento.
2. È vietato giocare alle bocce, alla palla, alla fionda o ad altro qualsiasi gioco che arrechi fastidio o pericolo ai cittadini e alle abitazioni od ingombrare il suolo coi giochi.
3. È vietato il gioco della palla in aree non a tale scopo destinate. In deroga a tale divieto è consentito tale gioco ai bambini di età inferiore agli otto anni quando debitamente sorvegliati dai genitori, affinché non arrechino ingiusto fastidio alle persone né arrechino danni a cose. È consentito l'utilizzo di un pallone che non superi i 120 grammi.
4. Chiunque intenda organizzare attività ludiche, con o senza l'utilizzo di strutture fisse o mobili, è tenuto a richiedere la preventiva autorizzazione e deve attenersi alle prescrizioni relative all'uso del suolo pubblico e a quelle eventualmente indicate nell'autorizzazione.

Articolo 15

Tende, luci, insegne, spazi espositivi, vetrine, targhe e monumenti

1. È vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia fari, luci, lanterne, targhe, bacheche, bandiere e simili, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato di conservazione. In caso di inosservanza del presente obbligo, è prevista, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni da parte dell'Autorità comunale, la decadenza della relativa autorizzazione.
2. Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere esplicitamente autorizzato dal Comune.
3. L'Amministrazione comunale ha facoltà di apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale, lapidi commemorative, nonché altri oggetti di pubblica utilità, negli spazi ritenuti più convenienti o adatti all'efficacia ed alle finalità delle installazioni.

Articolo 16

Bellezza e fruibilità dei luoghi pubblici

1. Chi frequenta i luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattarli o di non diminuirne la funzionalità, di non arrecare danno alle strade ed alle aree comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature, agli arredi o veicoli pubblici, ai monumenti e a qualsiasi altro luogo, spazio o bene destinato alla fruizione della comunità.

2. È vietato:

- a) salire sui monumenti o scavalcare le recinzioni di protezione degli stessi;
- b) entrare o immergersi anche parzialmente nelle fontane, nonché gettarvi, collocarvi o immergervi oggetti o qualsiasi materiale. È fatta eccezione per gli appositi giocattoli per bambini destinati a essere utilizzati nell'acqua (quali riproduzioni di navi, velieri, sottomarini);
- c) arrecare danno alle vasche, ai lavatoi, alle fontanelle pubbliche e lasciare aperta e disperdere l'acqua delle fontanelle;
- d) utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche tranne che per dissetarsi o lavarsi le mani;
- e) porre sotto i rubinetti botti od altri recipienti di grossa portata;
- f) attingere acqua dalle vasche pubbliche;
- g) manomettere le lampade della pubblica illuminazione, danneggiare le stesse o i loro sostegni, le condutture del gas, dell'elettricità e dell'acqua potabile od incagliarne il funzionamento;
- h) legare o anche soltanto appoggiare ciclomotori, motoveicoli, macchine per uso bambini e simili, stampati, striscioni e in generale qualsiasi oggetto alle recinzioni dei monumenti, ai pali della segnaletica stradale, alle barriere a protezione dei marciapiedi, degli attraversamenti o passaggi pedonali, ai pali della pubblica illuminazione, ai manufatti destinati alle pubbliche affissioni od a qualsiasi altro manufatto che non sia a tale scopo appositamente predisposto. La violazione del presente comma comporta la rimozione dell'oggetto o del veicolo, anche vincendo con l'uso della forza, qualsiasi ostacolo;
- i) mostrarsi in pubblico con abiti o attrezzi macchiati di sangue e comunque indecenti;
- l) l'ingresso nei luoghi pubblici, negli esercizi commerciali e nei pubblici esercizi, in costume da bagno, a torso nudo e scalzi;
- m) passeggiare nel centro storico e nelle zone a maggiore flusso turistico in costume da bagno, a torso nudo, scalzi, provocare schiamazzi, e compromettere il decoro dei luoghi turistici.

3. La sosta di biciclette è sempre consentita nelle apposite rastrelliere, nei luoghi specificamente adibiti a loro deposito e in tutte le aree urbane dove il velocipede non arrechi intralcio o pericolo né per il passaggio dei pedoni né, in particolare, delle persone con mobilità ridotta, o a carrozzelle e passeggini e neanche per il transito dei veicoli sulla carreggiata. In caso di intralcio, pericolo, o il perdurare della situazione per lungo periodo (2 mesi), il velocipede sarà rimosso, e decorsi 60 giorni senza che il medesimo sia ritirato o reclamato sarà devoluto in beneficenza. In caso di cattivo stato di abbandono verrà smaltito immediatamente tramite la ditta incaricata dal Comune per lo smaltimento dei rifiuti.

Chiunque non osservi le disposizioni del presente articolo 16) è soggetto ad una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da €. 50,00 a €. 500,00

Articolo 17

Locali in cui si fa uso di fuoco

1. È vietato l'utilizzo di barbecue all'aperto in luogo privato qualora i fumi arrechino disturbo al vicinato, superando la normale tollerabilità, ex art 844 del codice civile.
2. Nelle botteghe o locali aperti al pubblico in cui si fa uso di fuoco, compresi quelli di friggitoria, rosticceria od altro modo di cottura di sostanze alimentari, il focolare a ciò destinato deve essere provvisto di cappa che sovrasti tutti i fornelli e di condotta di fumo regolarmente certificata.

TITOLO IV

TRANQUILITA' DELLE PERSONE

Il Comune tutela la quiete e la tranquillità delle persone, sia nel consueto svolgimento delle rispettive attività, sia nelle ore di riposo, come presupposto fondamentale della qualità di vita nel territorio urbano, come previsto dal presente Regolamento.

Articolo 18

Pubblica quiete e tranquillità delle persone

1. Ferme restando le normative vigenti, tutti i cittadini sono tenuti a rispettare il divieto di disturbare la quiete pubblica e la tranquillità altrui, con particolare considerazione del giorno, dell'orario e del luogo in cui si svolgono le rispettive attività.
2. È sottoposta a maggiori tutele la fascia oraria tra le 24.00 e le 7.00 (prorogata dalle ore 1.00 alle ore 9.00 nei giorni prefestivi): i cittadini hanno l'obbligo di conformarsi a tale principio e gli uffici pubblici sono chiamati a tenerne conto nell'autorizzare eventi o spettacoli.
3. Ferme restando le normative vigenti, tutti i cittadini sono tenuti a rispettare il divieto di disturbare la quiete pubblica e la tranquillità altrui, con particolare considerazione del giorno, dell'orario e del luogo in cui si svolgono le rispettive attività.
4. Ai fini del presente Regolamento il giorno della Festa Patronale e segnatamente il 6 dicembre (San Nicolò di Bari) è da considerarsi giorno festivo.

Articolo 19

Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo

1. I titolari delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e intrattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi commerciali di vendita e degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari di sale da gioco debitamente autorizzate, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari e non, devono assicurare che i rispettivi

locali siano strutturati in modo tale da non consentire l'emissione di suoni e rumori, che disturbano all'esterno, tra le 24.00 e le 7.00 (prorogata dalle ore 1.00 alle ore 9.00 nei giorni prefestivi).

2. Nel rispetto dell'articolo 18 del presente Regolamento, negli spazi annessi ai suddetti luoghi di ritrovo (pertinenze esterne o dehors), la propagazione di suoni da strumenti musicali o elettronici, radio, televisione o altri mezzi di diffusione non deve arrecare disturbo, attenendosi ai limiti della normale tollerabilità.

3. Qualora si rilevino violazioni al rispetto della quiete pubblica, l'Amministrazione comunale può ridurre l'orario di apertura dei singoli locali, o sospenderne l'attività.

Articolo 20

Rumori e schiamazzi in sede stradale

1. Nelle strade e nelle aree pubbliche, è vietato recare disturbo con rumori e schiamazzi.

2. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali nelle strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.

Articolo 21

Abitazioni private e regolamenti condominiali

1. Nelle abitazioni private non è consentito avvalersi di attrezzature o svolgere attività che possano essere fonte di molestia e disturbo verso l'esterno.

2. In ogni caso dalle ore 22.00 alle ore 07.00, i rumori di qualsiasi genere devono contenersi in modo da non essere percepiti dalle altre abitazioni o dalla via pubblica, fatta eccezione per orari diversi indicati nei commi seguenti.

3. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumori o vibrazioni sensibili non possono essere messe in funzione prima delle ore 8.00 e dopo le ore 24.00.

4. Oltre il periodo temporale indicato nel precedente comma due, gli apparecchi radiofonici, televisivi o di riproduzione musicale devono essere comunque sempre utilizzati contenendo il volume, in modo da non molestare o disturbare i vicini.

5. E' in ogni modo, consentito, nelle ore notturne, l'utilizzo di elettrodomestici purché le emissioni sonore non siano percepibili dalle abitazioni vicine o dalla via pubblica.

6. L'esecuzione di lavori di manutenzione o sistemazione di locali, a qualunque scopo destinati e situati in fabbricati di civile abitazione, è consentita, nei giorni feriali, ferma restando l'adozione di tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per evitare il disturbo e, ove occorra, previa acquisizione del titolo abilitativo, nelle seguenti fasce orarie:

- dal 01/10 al 31/05 dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00
- dal 01/06 al 30/09 dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.30

purché sia rispettato il limite massimo di 70 db a finestre chiuse.

Eventuali deroghe devono essere preventivamente autorizzate in forma scritta dall'Autorità comunale a seguito di apposita istanza. L'autorità potrà, anche nelle fasce orarie di cui sopra, imporre eventuali prescrizioni.

7. Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini, fermo restando il rispetto degli orari indicati al punto 2 del medesimo articolo.

TITOLO V

AMBIENTE, VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Articolo 22

Disposizioni sul verde

1. Le norme del presente articolo sono previste al fine di salvaguardare e migliorare la qualità del territorio comunale, tenuto conto delle precipue funzioni igieniche, ambientali, paesaggistiche ed estetiche che il verde pubblico e quello privato rivestono.

2. Esse si applicano al verde pubblico e privato di tutto il territorio comunale, fatte comunque salve:

a) le norme della legislazione nazionale e regionale in materia ed in particolare quanto contenuto nel Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico o altri piani analoghi;

b) le disposizioni in materia di riduzione della superficie boscata di cui alla vigente disciplina nazionale e regionale (Legge 227/2001 e Legge Regionale 4/1999) o altre eventuali norme in materia.

3. Sono oggetto delle presenti norme, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 18:

a) gli alberi quando il diametro del tronco è pari o superiore a cm. 7 misurato a 1,30 m dal suolo, e le palme di qualsiasi specie quando l'altezza dello stipite è superiore a mt. 0,50;

b) l'abbattimento degli alberi di olivo dovrà essere autorizzata preventivamente dalla Regione Liguria (Ispettorato Agrario Regionale) ai sensi dell'art. 10 della L. R. 15.12.1993, n. 60 e successive modificazioni;

c) gli alberi che, pur non avendo raggiunto le misure di cui ai punti precedenti, sono stati messi a dimora in sostituzione di alberi abbattuti, secondo quanto previsto al successivo comma 10;

d) ogni tipologia di alberi con caratteristiche autoctone.

4. Restano espressamente non disciplinate dalle norme del presente articolo le piante da frutto a scopi produttivi, ad eccezione dell'olivo, nonché le piante, le colture e le attività forestali disciplinate specificatamente da leggi regionali o poste sotto diretto controllo dei Carabinieri Forestali e del competente Ente Pubblico.

5. È vietato, senza specifica autorizzazione da parte degli organi competenti, tagliare, abbattere o danneggiare la chioma, il tronco e le radici degli alberi e degli arbusti di cui al precedente comma 3. L'autorizzazione sarà rilasciata dalle competenti autorità comunali in caso di sussistenza di grave malattia della pianta, problemi di stabilità, pericolo di tenuta, come anche nel caso di intervento sulla vegetazione in occasione di attività edilizie. L'autorizzazione, che potrà contenere apposite prescrizioni, sarà rilasciata previa verifica da parte dell'Autorità Comunale della sussistenza del titolo. Nel caso in cui l'intervento riguardi alberi o aree vincolate ai sensi del Codice dei Beni Culturali, Paesaggistici ed Ambientali ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., dovranno essere acquisiti i pertinenti titoli autorizzativi. L'Amministrazione Comunale provvederà a rilasciare l'autorizzazione, o comunicare il diniego motivato della stessa, entro 30 giorni, dalla presentazione dell'istanza; tale termine potrà essere soggetto ad eventuali variazioni, nel caso di necessità di indagini e monitoraggi che richiedano una tempistica maggiore. Il comune prima di autorizzare l'abbattimento, potrà richiedere eventuale ulteriore documentazione integrativa. Tale richiesta sospende il termine sopra indicato, che riprenderà a decorrere dalla presentazione della nuova documentazione. L'abbattimento degli alberi dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data del ritiro del titolo autorizzativo e l'eventuale successiva ripiantumazione entro un anno dalla data del taglio della pianta. Nei casi in cui l'attività autorizzata sia correlata ad un'attività edilizia, la tempistica esecutiva delle opere dovrà essere conforme alla validità del titolo edilizio abilitativo. L'autorizzazione dovrà essere esposta al pubblico in luogo ben visibile.

6. Tra gli interventi vietati non sono comprese le normali cure manutentorie e conservative, purché eseguite a regola d'arte, in periodo di riposo vegetativo, con attrezzi adeguati.

7. Ove il fatto non costituisca reato, ai fini dell'applicazione della presente norma, sono considerati danneggiamenti degli alberi e degli arbusti i seguenti interventi:

- a) sramatura dei palchi basali, e/o potature tali da incidere sulla stabilità delle piante da adulte;
- b) cimature e capitozzature;
- c) effettuazione di scavi a distanza dal tronco inferiore a quella tollerabile per l'integrità dell'albero in ragione della specie e dell'età;
- d) pavimentazione con materiali impermeabili a meno di cm. 50 dal tronco considerato con le dimensioni della pianta ad avvenuto sviluppo;
- e) deposito o versamento nel terreno, nella zona interessata dalle radici, di sostanze tossiche ai vegetali;
- f) asporto di terriccio dalla zona interessata dalle radici, se non finalizzata alla sua sostituzione con altro più idoneo allo sviluppo della pianta;
- g) scortecciare o incidere il tronco e/o i rami.

8. Sono fatti salvi gli interventi urgenti e necessari per la salvaguardia della pubblica incolumità, al fine di evitare pericoli imminenti o danni a persone o cose. Tali interventi devono comunque essere preventivamente comunicati al Comune in forma scritta ed entro cinque giorni dall'intervento stesso adeguatamente documentati e motivati da tecnico specializzato a cura e spese dell'interessato, fatti comunque salvi i poteri di accertamento in capo all'Autorità Comunale od Organi competenti.

9. In ogni caso di abbattimento di albero o alberi, si dovrà procedere, fatte salve eventuali deroghe concesse dall'Autorità Comunale per casi particolari, alla piantumazione di nuove essenze a sostituzione di quelle

eliminate, cui dovrà provvedere l'interessato a proprie spese con un numero almeno equivalente di alberi della stessa specie indicate dall'Ufficio comunale competente. La posa a dimora dovrà avvenire secondo le modalità indicate dal Comune, eventualmente inserite anche nell'autorizzazione, laddove occorra. L'obbligo di impianto sarà ritenuto soddisfatto dopo comunicazione da parte dell'interessato dell'avvenuto impianto di specifiche essenze interessate e dopo verifica di avvenuto attecchimento da parte dei competenti organi comunali.

10. Le sistemazioni a verde nell'ambito di progetti edilizi che prevedano la realizzazione di nuove aree a verde o la ristrutturazione di aree verdi esistenti, devono essere oggetto di specifica progettazione da sottoporre all'esame degli Uffici Comunali competenti e devono essere effettuate con l'utilizzo di piante autoctone o di tipologia compatibile con il nostro territorio. Nel caso in cui l'intervento ricade in area soggetta a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" dovranno essere acquisiti i pertinenti titoli autorizzativi.

11. Il progetto della sistemazione a verde dovrà, essere accompagnato da relazione tecnica redatta a cura di professionista iscritto al Collegio dei Periti Agrari o all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, che illustri dettagliatamente:

a) il rilievo della vegetazione esistente comprendente:

- numero, qualità, posizione, dimensione, sviluppo e stato fitosanitario delle alberature esistenti;
- l'indicazione delle eventuali piante da abbattere;

b) la sistemazione definitiva dell'area di progetto;

c) le modalità di esecuzione dei lavori e, in linea di massima, le necessità per il mantenimento dell'area;

d) l'elenco dettagliato e la consistenza numerica delle specie impiegate, tenendo conto della loro compatibilità ambientale;

e) la conformità al presente Regolamento e, in particolare, al presente articolo.

12. Qualora la sistemazione a verde sia accompagnata da un intervento edilizio, essa sarà autorizzata con il titolo abilitativo necessario per realizzare lo stesso intervento edilizio.

13. Nella progettazione dovranno essere tenute in debita considerazione la profondità del suolo e lo spazio a disposizione per l'apparato radicale, il microclima stazionario e l'esposizione.

14. Il terreno impiegato per nuove realizzazioni dovrà essere di buona qualità ed esente da macerie o detriti di qualsiasi genere.

15. Le distanze delle piante dai fabbricati e tra loro dovranno tenere conto dello sviluppo che assumeranno da adulte, in modo tale da non creare situazioni di danno e da garantire negli anni una crescita equilibrata; relativamente alle distanze dai confini si rinvia alla disciplina del Codice civile (articoli 892-899) e del Codice della Strada.

16. Si avrà cura di evitare il danneggiamento alla vegetazione a causa di fonti luminose, di sorgenti di calore e di emissioni di fumi o sostanze gassose concentrate.

17. Tutte le aree verdi pubbliche e private devono ricevere annualmente gli essenziali interventi di manutenzione e pulizia. I proprietari hanno l'obbligo di tagliare i rami delle piante, compresi quelli delle rampicanti, che si protendono oltre il confine di loro proprietà e invadono il suolo pubblico o l'area privata soggetta a pubblico passaggio. Per la violazione di cui al presente comma si applica la sanzione e la procedura prevista dal comma 19, lettera c) del presente articolo.

18. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 9, qualora si intendano ricreare ambienti di pregio estetico o di valore scientifico, previa autorizzazione da parte dell'Autorità Comunale od Organi competenti, si potranno piantumare essenze diverse da quelle con caratteristiche autoctone o di tipologia compatibile, fermo restando il divieto di introdurre specie inadatte al clima, nonché piante invadenti o infestanti, privilegiando piante tipiche della zona.

19. Per le violazioni al presente articolo verranno applicate le seguenti sanzioni:

a) per il danneggiamento della chioma, del tronco, dei rami e delle radici degli alberi e degli arbusti di cui al precedente comma 3, la sanzione amministrativa pecuniaria è di euro 300,00 a pianta;

b) per il taglio, l'abbattimento senza autorizzazione degli alberi e degli arbusti di cui al precedente comma 3, ovvero per la mancata piantumazione di nuove essenze a sostituzione di quelle eliminate, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 a pianta. La medesima sanzione sarà applicata, altresì, per la violazione di quanto disposto nel precedente comma 8;

c) per la mancata effettuazione, anche a seguito di ingiunzione, degli essenziali interventi di messa in sicurezza, manutenzione, pulizia delle aree verdi la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 oltre le relative spese a carico degli inadempienti per l'esecuzione d'ufficio delle attività omesse;

d) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 500,00 per le diverse fattispecie non previste dai precedenti periodi.

20. Qualora, in ogni caso, siano abbattute piante di proprietà pubblica ovvero sia necessario l'abbattimento delle stesse a seguito di gravi danneggiamenti, ovvero nel caso di abbattimento diretto o consequenziale di piante appartenenti al verde privato, in violazione alla disciplina di cui al presente articolo, l'autore del fatto o il responsabile in solido, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma e altre norme in materia, dovrà corrispondere una somma equivalente al valore ornamentale dei soggetti vegetali coinvolti.

Tale somma verrà utilizzata per interventi migliorativi del patrimonio verde comunale.

Articolo 23

Corsi d'acqua: sicurezza e tutela ambientale

1. Fatte salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati e ferme restando le maggiori sanzioni penali, fra gli argini dei corsi d'acqua non sono consentiti comportamenti che non rispettino l'ambiente o possano mettere a rischio l'incolumità personale.

In particolare, sono vietati i seguenti comportamenti:

- a) la balneazione;
 - b) compiere lavori di qualsiasi genere, salvo quelli espressamente autorizzati;
 - c) lavare veicoli, oggetti o animali;
 - d) gettare rifiuti o oggetti di qualsiasi tipo e accatastare oggetti di qualsiasi genere.
2. I proprietari dei corsi d'acqua privati sono obbligati alla manutenzione degli stessi al fine di evitare esondazioni ed allagamenti.
3. I proprietari dei terreni limitrofi ai canali e corsi d'acqua sono obbligati a mantenerli puliti, ad assicurare il corretto deflusso delle acque ed evitare che l'acqua venga deviata ed invada i terreni limitrofi nonché quelli situati più a valle.

Articolo 24

Salvaguardia del verde

1. Per garantire la tutela di parchi, giardini e aree verdi pubbliche, sono vietati i seguenti comportamenti, che possono compromettere l'habitat naturale e la piena fruizione degli spazi destinati alla collettività:
- a) cogliere i fiori, strappare o staccare le fronde, i rami, i frutti, le foglie, incidere i tronchi e arrecare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche e a qualsiasi altro oggetto che vi sia collocato, ad uso pubblico o come ornamento;
 - b) entrare nelle aiuole, nei recinti, e nei siti erbosi in genere laddove sia segnalato;
 - c) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente presente, sia essa stanziale o migrante;
 - d) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi rivolti ai bambini in modo non corretto, o da parte di persone di età differente a quella alla quale le attrezzature ed i giochi stessi sono destinati;
 - e) salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro le piante pietre, bastoni, freccette e qualsiasi altro oggetto;
 - f) collocarvi sedie, baracche, panche, ceste o altre cose, fisse o mobili;
2. Le norme suddette e relative a tutelare la pianta dal danno, in quanto applicabili, valgono anche per il caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze del territorio comunale, anche in luogo privato.
3. È obbligatorio attenersi a quanto prescritto dalla cartellonistica posta in loco.
4. Alle violazioni di cui ai precedenti commi, fatte salve eventuali responsabilità penali o derivanti da altre leggi che disciplinano la materia, consegue, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione degli oggetti.

Articolo 25

Attività consentite in parchi pubblici

1. All'interno del territorio comunale può essere concessa, agli esercenti in possesso dei necessari requisiti, l'installazione di giostre o attrazioni simili, previa concessione del necessario titolo abilitativo.
2. Il Comune ha facoltà di sospendere, anche temporaneamente, le attività di cui al presente articolo, o di modificare il luogo di stazionamento, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.
3. In caso di reiterazione delle violazioni degli obblighi e divieti previsti dal presente articolo, da parte dei soggetti esercenti le attività in questione, può essere applicata, con provvedimento dell'autorità comunale preposta la sanzione accessoria della sospensione dell'attività da un giorno a tre mesi e nei casi più gravi la revoca dell'autorizzazione rilasciata.

Articolo 26

Smaltimento rifiuti

1. È vietato abbandonare o lasciare in luoghi pubblici e privati, aperti od esposti al pubblico, recipienti e sacchetti contenenti rifiuti.
2. I rifiuti solidi urbani, ben chiusi in sacchetti devono essere posti negli appositi contenitori.
3. L'Amministrazione comunale, con ordinanza sindacale, può determinare, anche per periodi di tempo limitati, gli orari di conferimento dei rifiuti al sistema di raccolta urbano; vietare per casi eccezionali e per tempo limitato, il conferimento dei rifiuti nei contenitori; organizzare il sistema di raccolta differenziata, nonché disciplinare attività in materia di rifiuti per eventi particolari.
4. È fatto divieto di spostare dalle aree opportunamente riservate e delimitate mediante tracciamento sul suolo i contenitori e/o recipienti di qualsiasi tipo e destinati alla raccolta differenziata o no di qualsiasi rifiuto solido, ovvero di parcheggiare i veicoli a ridosso degli stessi in modo tale da intralciare o impedire le operazioni di raccolta o di smaltimento.
5. Fatti salvi gli obblighi normativi in materia, è vietato abbandonare imballaggi di qualunque specie ed altro materiale attorno o in prossimità dei contenitori e/o recipienti.
6. Gli imballaggi e i rifiuti destinati alla raccolta differenziata devono essere collocati negli appositi contenitori ovvero riposti fuori dal locale pubblico nelle ore e nei giorni stabiliti da relativa ordinanza comunale;
7. I rifiuti voluminosi (quali cartone, cassette, materiale da imballaggio, etc.) prima di essere introdotti negli appositi contenitori devono essere compattati per ottenere il minimo ingombro.
8. Nei cestini porta rifiuti installati lungo le vie cittadine vanno introdotti oggetti vari di piccola pezzatura mentre è vietato il loro uso per deporvi sacchetti pieni di rifiuti o comunque materiale la cui sistemazione più opportuna è all'interno dei normali contenitori a tale scopo predisposti.

TITOLO VI

DETTENZIONE, CUSTODIA E ALIMENTAZIONE DI ANIMALI

Articolo 27

Detenzione e custodia di cani e di altri animali

1. Facendo proprio l'assunto che il progressivo utilizzo di animali da compagnia è un fenomeno sociale di particolare importanza e che il rapporto uomo-animale è una delle più alte forme di cultura ambientalista da valorizzare, il presente regolamento disciplina la opportuna relazione che si sviluppa qualora questi animali, coi loro padroni, circolino in aree e spazi pubblici o aperti al pubblico, nell'ovvia contemperazione degli interessi della libertà di circolazione degli animali stessi con la sicurezza dei cittadini ed il rispetto del decoro e della pulizia dell'abitato.
2. È vietato nei centri abitati del Comune lasciare vagare, detenere in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, cani od altri animali che disturbino con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, specialmente di notte, la pubblica o privata quiete o che creino molestia per esalazioni od altri inconvenienti accertati dagli organi preposti.
3. Nel caso sopraddetto gli agenti competenti, oltre ad accertare la violazione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno, oralmente ovvero con atto scritto, ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all'infrazione od a porlo in condizioni di non disturbare la quiete pubblica o privata.
4. I cani di qualunque razza o taglia quando si trovino in luogo pubblico o in luogo aperto al pubblico o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso devono essere debitamente custoditi e tenuti al guinzaglio, massimo 150cm, fatte salve le aree per cani (aree canine). Agli stessi deve essere applicata anche la museruola qualora condotti sui pubblici mezzi di trasporto. Nei predetti siti e comunque in ogni caso e fatta salva la disciplina di cui al seguente articolo, il proprietario o il detentore deve sempre portare con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti. Inoltre, i cani che hanno morsicato persone o altri animali ovvero che abbiano l'abitudine di incutere spavento o dare molestia alle persone, devono essere debitamente custoditi e tenuti sempre al guinzaglio e con la museruola quando si trovino in luogo pubblico o aperto al pubblico o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso o nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto e anche nelle aree canine. Devono altresì essere osservate tutte le disposizioni emanate dall'Autorità in materia di tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani, purché non in contrasto con le disposizioni locali.
5. I cani non regolarmente custoditi secondo quanto stabilito dai commi precedenti, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni, devono essere immediatamente condotti in luogo privato nella disponibilità del proprietario o detentore. Non si procede all'allontanamento, qualora la custodia del cane possa essere immediatamente adeguata a quanto sopra prescritto, nel luogo dell'accertamento. In assenza dell'avente titolo, il cane sarà accalappiato e custodito in luogo idoneo individuato dal Comune. In quest'ultimo caso si applica la disciplina di cui al terzo comma, ultimo periodo, del presente articolo.
6. È vietato detenere i cani alla catena od altro strumento di costrizione similare.
7. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche agli animali che abbiano acquisito abitudine alla cattività.

8. La violazione di cui al presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, comporta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, l'obbligo di provvedere immediatamente ad adeguarsi alle disposizioni indicate nel presente articolo da parte del trasgressore ed eventuale obbligato in solido.

10. Sono fatte salve le norme per i cani delle Forze dell'Ordine, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e delle persone non vedenti.

Articolo 28

Accesso degli animali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, purché custoditi con le modalità di cui all'articolo 27, in quanto applicabile, purché non arrechino disturbo o non creino pericolo. È vietato l'accesso ai cani nelle aree attrezzate e destinate a giochi per bambini, quando a tal fine le medesime aree siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto, nonché nei siti erbosi dei giardini pubblici o aiuole del territorio comunale ove sia stato apposto cartello di divieto, fatte salve le aree per cani (aree canine).

2. Il titolare di un esercizio ove si svolge un'attività quale commerciale, artigianale, industriale e simili ha facoltà di limitare l'accesso degli animali all'interno del proprio immobile, previa comunicazione mediante esposizione di idoneo avviso, visibile dall'esterno.

3. La persona non vedente ha in ogni caso diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida, anche privo di museruola, all'interno dell'edificio o esercizio.

4. Sono fatte salve le norme per i cani delle Forze dell'Ordine, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e delle persone non vedenti.

Articolo 29

Regole per l'utilizzo degli animali

1. È vietato l'attendamento, nel territorio comunale, compresi i terreni privati, dei circhi con animali la cui detenzione sia stata giudicata palesemente incompatibile con strutture circensi e di spettacolo viaggiante, in seguito a valutazione della competente autorità sanitaria.

2. È vietato esporre animali in vetrina oppure in altro luogo direttamente visibile dalla via pubblica ad eccezione delle manifestazioni a carattere animalista regolarmente autorizzate.

3. Sono sempre vietati l'utilizzo e l'esposizione di rettili o animali esotici, per la tutela degli stessi animali e per evitare l'eventuale diffusione di malattie infettive.

Articolo 30

Colonie feline

Le colonie feline sono identificate dalla ASL territorialmente competente nel rispetto dell'apposita normativa che regola la materia, ricordando che, ai sensi di legge, le stesse sono tutelate e, in particolare, i gatti che le compongono non possono essere allontanati dal loro habitat.

Articolo 31

Alimentazione e stazionamento degli animali

1. È proibito da parte di chiunque, in tutti i luoghi pubblici, aperti al pubblico, nei cortili condominiali e in qualsiasi luogo privato, provvedere alla alimentazione degli animali, qualora l'attività possa creare disturbo o fastidio a terzi o creare nocumento all'igiene pubblica ovvero sporcare il suolo. È vietato in ogni caso foraggiare i colombi o i gabbiani in tutto il centro urbano.

2. Tale divieto si estende anche ai luoghi privati, qualora l'attività possa creare disturbo o fastidio a terzi o creare nocumento all'igiene pubblica.

3. La violazione di cui al presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, comporta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, l'obbligo del ripristino immediato dello stato dei luoghi o dell'adeguamento a quanto indicato ai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo a cura del trasgressore. Qualora il trasgressore non provveda si potrà procedere d'ufficio, restando le spese occorse a carico dei responsabili.

Articolo 32

Bisogni corporali degli animali

1. È fatto obbligo ai proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, degli animali di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico in modo da mantenere o preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale, ivi incluse le aree canine.

3. Le aree canine sono spazi ove i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che gli stessi possano costituire pericolo per le persone, per altri animali, o arrecare danni a cose, fermo restando quanto previsto per i cani, di cui all'articolo 27 comma 4 del presente regolamento, che hanno morsicato persone o altri animali ovvero che abbiano l'abitudine di incutere spavento o dare molestia alle persone. Le aree in questione sono individuate con provvedimento dell'ufficio comunale preposto ed individuate mediante appositi cartelli e delimitazione fisiche.

4. Le aree canine potranno essere utilizzate in qualsiasi ora della giornata purché i cani non arrechino ingiusto disturbo agli abitanti ivi residenti, nelle ore serali e notturne con particolare riguardo alla fascia oraria dalle 22.00 alle 07.00.

5. Chiunque accompagni o abbia in custodia l'animale deve sempre essere in possesso di sacchetti idonei alla raccolta e al contenimento delle deiezioni canine e riservati a tale funzione, in modo da poterli depositare, chiusi, negli appositi contenitori dei rifiuti solidi urbani evitando così ogni loro dispersione.

6. La violazione di cui al presente articolo comporta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, l'obbligo del ripristino immediato dello stato dei luoghi a cura del trasgressore.

7. La disciplina del presente articolo non si applica ai cani per non vedenti addestrati presso le scuole nazionali come cani guida, qualora utilizzati da persone non vedenti.

TITOLO VI

ATTIVITÀ LAVORATIVE

Articolo 33

Definizione di attività lavorative

1. Le attività lavorative si riferiscono a tutte le imprese commerciali, artigianali e industriali, nonché ad ogni altra attività lavorativa, in qualsiasi forma la si eserciti, ivi compresi i mestieri ambulanti di tutti i settori, incluse le attrazioni, gli spettacoli viaggianti e le attività artistiche su strada. Il presente Regolamento, pur nel rispetto delle rispettive normative, disciplina gli aspetti di rilevanza pubblica di tali attività. Quando nel presente Regolamento si fa riferimento alle attività commerciali, si intendono gli esercizi indicati nel Testo unico regionale in materia di commercio.

Articolo 34

Promozione della salubrità e del senso civico nell'esercizio dell'attività lavorativa

1. Al fine di tutelare e promuovere il decoro e la salubrità del territorio urbano, i locali esposti alla vista dei passanti e gli esercizi accessibili al pubblico devono essere in ogni momento puliti, ben mantenuti e adeguatamente tinteggiati.

2. I titolari e i gestori di esercizi di somministrazione, commercio e di ogni attività aperta al pubblico devono provvedere a mantenere adeguatamente pulita l'area antistante i rispettivi locali, il suolo pubblico concesso per la collocazione di tavoli, sedie e beni strumentali all'esercizio dell'attività svolta o il dehors autorizzato, liberandoli da rifiuti, liquidi e oggetti insudicianti, impropriamente depositati o gettati dalla clientela durante l'orario di apertura.

3. L'onere di cui al comma precedente è esteso anche ai commercianti su aree pubbliche.

4. È proibito agli esercenti il commercio gettare anche momentaneamente o lasciare cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di quanto forma oggetto della loro attività.

5. È proibito agli artigiani di esercitare il loro mestiere, arte o professione fuori dai loro locali, occupando suolo pubblico, salvo i casi di concessione o autorizzazione.

Articolo 35

Negozi e articoli per soli adulti

1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni, così come la distribuzione in maniera specialistica o prevalente di materiale a contenuto erotico o pornografico, è ammessa unicamente all'interno di esercizi commerciali, che garantiscano la necessaria riservatezza e non consentano di vedere i prodotti in questione.
2. I suddetti esercizi commerciali, così come gli altri negozi che vendono prodotti o materiale a contenuto erotico o pornografico, sono tenuti a non esporre tali prodotti in aree pubbliche o visibili da luoghi pubblici.
3. Gli esercizi commerciali di cui al comma 1 non possono insediarsi nel centro storico, a meno di 300 metri da scuole, chiese o luoghi di culto e servizi educativi.

Articolo 36

Pulizia delle vetrine

1. Le vetrine delle attività commerciali devono essere mantenute in buono stato di pulizia e di decoro. A tal fine è consentita l'occupazione momentanea con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante ai negozi da parte dei relativi esercenti e dei loro dipendenti per eseguire la pulizia delle vetrine, fermo restando l'obbligo di garantire il transito pedonale per uno spazio non inferiore a metri uno di larghezza.

Articolo 37

Obblighi dei titolari di attività commerciali

1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi, in nessun caso può essere rifiutata, da parte dell'esercente, la vendita delle merci che siano state esposte, a tal fine, al prezzo indicato. Qualora si intenda unicamente esporre prodotti ed oggetti, è obbligo del commerciante segnalare che gli stessi non sono in vendita.
2. Gli esercenti commerciali non possono senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo

Articolo 38

Pubblicità dei prezzi e indicazione della merce

1. Fatti salvi gli obblighi di legge, tutti coloro che effettuino attività di vendita, a qualsiasi titolo, devono indicare in modo ben chiaro e leggibile i prezzi delle merci o degli oggetti esposti. Eventuali cartelli indicanti "vetrina in allestimento" dovranno riportare la data di inizio allestimento e non potranno essere utilizzati per periodi superiori ai 2 (due) giorni; in tal senso dovrà essere rispettata la normativa regionale e statale sovraordinata che disciplina la materia.

2. Tutti coloro che pongono in vendita oggetti usati o ricondizionati, a qualsiasi merceologia gli stessi appartengano, sono obbligati ad esporre idoneo cartello che ne indichi la condizione di "usato" o "ricondizionato", delle dimensioni minime di mq. 0,50, a caratteri ben visibili, fatte salve ulteriori disposizioni di legge in materia.

Articolo 39

Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi

1. Previa concessione, è permesso collocare sul suolo pubblico i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti, nelle immediate adiacenze dell'edicola. Nel rispetto del decoro e della sicurezza, gli stessi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta, in modo da non causare rischi per le persone o intralciarne il passaggio. Ogni eccesso sarà oggetto di apposita diffida dell'autorità comunale preposta ai controlli alla quale seguirà sanzione amministrativa in caso di mancato adeguamento.

2. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, se ne dovrà garantire l'esposizione in modo tale da impedire che arrechino qualsiasi danno.

3. È vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico, imbrattare i passanti, emanare odori nauseanti o molesti.

4. Fatta salva la necessità di apposito atto concessorio, per l'occupazione del suolo pubblico, la merce esposta deve essere mantenuta in maniera decorosa.

Articolo 40

Vendita e acquisto con il sistema fai da te (self-service)

1. I titolari delle attività commerciali in cui è possibile da parte del consumatore scegliere direttamente la merce non confezionata quale ad esempio la frutta, la verdura, gli ortaggi devono mettere a disposizione della clientela guanti e sacchetti monouso nelle immediate vicinanze dei banchi di collocazione della merce stessa.

2. Il cliente che sceglie direttamente la merce ha l'obbligo di utilizzare i guanti e i sacchetti messi a disposizione dal titolare dell'attività commerciale.

Articolo 41

Grida di rivenditori e pubblicità fonica

1. Sono vietate, come contrarie alla pubblica quiete, le grida dei rivenditori di giornali, di stampati, di merci, di fiori, di frutta, di ortaggi, di giocattoli e, in generale, di qualunque oggetto anche nell'interno di locali aperti al pubblico o di cortili dei fabbricati, mediante l'uso di strumenti di amplificazione della voce, salvo autorizzazione.

2. Nell'ambito del territorio comunale è vietata la pubblicità sonora a mezzo di altoparlanti. Tale forma di pubblicità è consentita unicamente in occasione di manifestazioni aventi carattere culturale, religioso, turistico o sportivo, organizzate o patrocinate da Enti pubblici o religiosi, nonché da organismi sindacali o politici legalmente riconosciuti, con orari da concordarsi e previa autorizzazione del competente ufficio comunale.

Articolo 42

Artisti di strada

1. Sono considerati "arti di strada" le attività artistiche svolte individualmente o in gruppo, in spazi pubblici, che non prevedono un corrispettivo predeterminato per la prestazione, quali a titolo esemplificativo e senza carattere esaustivo le attività di acrobata, burattinaio, cantante, contorsionista, danzatore, disegnatore, giocoliere, mimo, suonatore.

2. Non è consentito esercitare l'attività di artista di strada nelle zone limitrofe agli ospedali, alle scuole, durante l'orario delle lezioni, quando la stessa rechi danno, disturbo o pregiudizio alla normale attività di tali servizi.

3. Gli orari previsti per le prestazioni sono i seguenti:

a) dalle ore 9.30 alle 23.00 - dal 1° maggio al 30 settembre;

b) dalle ore 9.30 alle 21.00 - dal 1° ottobre al 30 aprile.

4. L'occupazione dello spazio in strada da parte dell'artista e dell'eventuale strumento od apparato utilizzato allo scopo, non rientra nella normativa che disciplina l'occupazione del suolo pubblico purché non superi, nel complesso, i mq. 4 e sia costituita da materiale leggero, facilmente spostabile, attinente all'esibizione. L'occupazione temporanea del suolo pubblico è da ritenersi, pertanto, a titolo gratuito. Tale superficie può essere gratuitamente allargata fino ad un massimo di mq. 20 in caso di installazioni artistiche (cosiddetta *Urban Art*).

5. Relativamente alle tecniche di disegno esercitate dai "Madonnari" essi devono usare materiali che non danneggino i selciati. È comunque vietato dipingere direttamente su sagrati di chiese, luoghi di culto o in zone di altro pregio. È altresì vietata qualunque forma di disegno sui muri cittadini se non espressamente autorizzato dagli uffici comunali preposti.

6. Non è consentito occupare lo spazio preventivamente. Ciascun artista non può occupare una medesima posizione con frequenza tale da costituire una presenza a carattere stabile. L'Amministrazione comunale, per ragioni ostative contingenti o in caso di concomitanza con manifestazioni pubbliche, si riserva di vietare temporaneamente l'arte di strada negli spazi e/o orari sopra menzionati. Non potrà essere utilizzato lo spazio adibito a stationamento di veicoli se non diversamente disposto dall'Amministrazione comunale in occasione di specifici spettacoli a carattere di festival o raduno per artisti di strada.

7. L'artista di strada non può esercitare altre attività accessorie o comunque correlate alla propria esibizione che comportino vendita.

8. Le esibizioni musicali e/o canore sono consentite purché non venga arrecato disturbo a terzi e venga osservata la normativa vigente sull'inquinamento acustico. Il suono degli strumenti musicali potrà essere diffuso anche da piccoli impianti di amplificazione purché le emissioni sonore non superino i decibel

consentiti dalla normativa vigente. Nelle vicinanze dei luoghi di culto è vietato utilizzare impianti sonori se arrecano disturbo alle celebrazioni religiose.

9. Le esibizioni non devono impedire la visibilità delle vetrine, né ostacolare gli accessi agli esercizi commerciali, artigianali o ad altre attività aperte al pubblico, o intralciare la circolazione veicolare o pedonale. Spetta comunque agli artisti stessi l'obbligo di mantenere adeguatamente pulita e libera da rifiuti, liquidi o altri oggetti insudicianti, l'area interessata dall'attività in questione.

10. L'eventuale offerta di denaro, da parte del pubblico, dovrà essere una libera elargizione.

11. Per la promozione delle attività commerciali è consentito l'accordo con un artista di strada, che a tal fine può esibirsi nei pressi del negozio, senza arrecare pregiudizi di alcun tipo ai cittadini o alle attività limitrofe.

12. Non sono consentite attività che comportino l'utilizzo di animali, l'esecuzione di giochi o attività che possano configurare il reato di gioco d'azzardo previsto dal vigente Codice penale, né altre che approfittino della buona fede ed ingenuità della gente. È vietato altresì l'utilizzo di fiamme libere o fuochi.

Articolo 43

Manifestazioni temporanee

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti, le baracche e i loro annessi, così come ogni altra simile costruzione che sia stata temporaneamente autorizzata, dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche, anche in base alle prescrizioni che potranno essere stabilite, in casi specifici, dal Comune. In particolare, le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un adeguato numero di contenitori per i rifiuti.

2. Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di tre metri intorno allo spazio dato in concessione o comunque occupato.

3. In occasione di particolari eventi, o in determinati luoghi e situazioni, l'Amministrazione comunale può impartire disposizioni o specificazioni diverse, emettendo apposite ordinanze.

4. Per aree o zone di particolare pregio, a giudizio insindacabile dell'Autorità comunale, la concessione potrà prevedere prescrizioni atte a prevenire qualsiasi danno o imbrattamento.

Articolo 44

Raccolta stracci o materiale vario

1. Chiunque svolga l'attività di recupero di stracci o altri oggetti usati o altro materiale vario, deve aver cura che durante le operazioni di raccolta o sgombero non vengano a crearsi situazioni di pericolo o di ingombro del suolo pubblico o aperto al pubblico, che dovrà in ogni caso essere lasciato pulito e libero da ogni ingombro.

TITOLO VII

SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'

“Si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l’eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalità e l’affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni” - cit. art. 4 L. 48/2017.

Articolo 45

Collaborazione tra Comune e cittadini

1. Il Comune, valorizzando la collaborazione con i cittadini, in ottemperanza al principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’articolo 118 comma 4° della Costituzione, può sottoscrivere convenzioni con associazioni che intendano cooperare con la Polizia Locale e le altre Forze di Polizia dello Stato, per segnalare situazioni di disagio sociale o eventi che possano disturbare la convivenza e la sicurezza urbana.

Articolo 46

Progettazione urbanistica

1. Per i fini di cui al presente Regolamento, nonché a tutela della sicurezza urbana, ad ogni progetto di ristrutturazione urbanistica dovrà tenersi conto del rispetto dei principi di cui al presente regolamento. A tal fine il progetto sarà accompagnato da un parere viabilistico della Polizia Locale, e, se del caso, sentita altresì l’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Articolo 47

Recinzione e manutenzione dei terreni e degli spazi privati urbani

1. I terreni e gli spazi urbani privati devono essere tenuti in adeguate condizioni di manutenzione e decoro da parte delle persone che ne hanno la disponibilità, con particolare riguardo alla rimozione delle sterpaglie e al mantenimento di condizioni igieniche idonee a prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie. I cittadini sono inoltre tenuti a evitare ogni rischio che i rispettivi terreni siano potenzialmente causa di incendio o deposito di rifiuti; in tal caso saranno ritenuti personalmente responsabili.

2. I proprietari di terreni e degli spazi urbani privati all'interno del centro abitato, così come delimitato ai sensi del Codice della Strada, hanno l'obbligo di assicurarne la completa e solida recinzione, in modo tale da inibire l'accesso agli estranei e lo scarico abusivo di rifiuti. I proprietari di terreni posti fuori dai centri abitati hanno l'obbligo di porre in atto tutte le misure di sorveglianza, dissuasione, o impedimento atte ad evitare il deposito abusivo di rifiuti.

3. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle proprie recinzioni, causando danni o intralcio alla circolazione.

Articolo 48

Comportamenti vietati

1. Per garantire la sicurezza urbana è vietato:

a) mettere a repentaglio l'incolumità delle persone, lo svolgimento delle loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione;

b) intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone, in particolare di quelle con ridotta mobilità, occupando abusivamente gli spazi destinati ai cittadini disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimani delle gradinate o i percorsi per i non vedenti;

c) effettuare accensioni pericolose con energia elettrica o fuochi, esplodere petardi, gettare oggetti accesi o sigarette, in luoghi pubblici o privati non adibiti allo scopo o non autorizzati;

d) fatte salve le altre vigenti disposizioni di legge, sporcare od occupare i luoghi pubblici, aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico. A tal fine è proibito deporvi, lasciarvi cadere o dar causa che vi cadano, in qualsiasi ora del giorno o della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi, di frutta, carta e qualsiasi altro materiale;

e) sono vietati i comportamenti che, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi, impediscono l'accessibilità e la fruizione delle aree urbane su cui insistono complessi monumentali, musei, scuole, plessi scolastici, sedi universitarie ed in generale istituti e luoghi della cultura, parchi e giardini e altre zone adibite a verde pubblico, compresa l'area nel raggio di 300 metri dagli ingressi delle stesse, loro pertinenze e aree limitrofe destinate a parcheggio.

I comportamenti già menzionati sono altresì vietati nelle aree urbane interessate da consistenti flussi turistici e di persone, intendendo per queste:

- quelle comprese all'interno della delimitazione della ZTL, individuata con apposito provvedimento della Giunta comunale;
- ospedale, centri ed istituti di cura e salute posti nel centro abitato, come definito dall'art. 3, comma 1, numero 8), decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel raggio di 300 metri dagli ingressi, loro pertinenze e parcheggi;
- quelle poste nel centro abitato, come definito al punto b), in cui si tengono sagre, fiere, mercati, mostre o comunque manifestazioni.

Ai fini dell'applicazione dei divieti di cui ai commi che precedono, sono considerati comportamenti vietati anche le azioni che, inducendo timore o, in altro modo, scoraggiano, impedendola di fatto, la fruizione delle suddette aree.

Articolo 49

Bellezza e fruibilità dei luoghi pubblici

1. Per tutelare l'integrità e la bellezza dei fabbricati, è vietato, nelle parti rivolte sulla pubblica via, collocare sulle finestre, sulle terrazze o comunque in spazi visibili, oggetti tali da compromettere il valore e il decoro dell'immobile.

2. È vietato danneggiare, deturpare o imbrattare con graffiti, scritte, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, le chiese e gli altri luoghi di culto, le panchine, gli alberi e le aree verdi, le targhe pubbliche e la segnaletica stradale, le carreggiate, i marciapiedi, i muri e l'arredo urbano in genere. In caso di urgenza, per tutelare l'ordine, l'igiene e la sicurezza delle persone e dei luoghi o per ragioni di opportunità, l'Amministrazione comunale provvede alla immediata eliminazione degli elementi deturpanti. Resta in ogni caso a carico dei proprietari interessati provvedere, a propria cura e spese, al ripristino di intonaco, tinteggiature e alla pulizia delle superfici in questione.

3. Le disposizioni indicate al comma precedente rivestono carattere generale per tutto il perimetro urbano, con l'unica e circostanziata eccezione delle superfici murarie che il Comune di Pietra Ligure si riserva di destinare, con appositi provvedimenti e bandi pubblici, all'espressione grafica, artistica e socioculturale di artisti e writers.

4. I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e i serramenti prospicienti l'esterno, il portico e le scale. La facciata, le porte, le finestre e qualsiasi altra parte dell'edificio esposta al pubblico dovrà essere convenientemente colorata e mantenuta in buono stato di conservazione secondo le indicazioni dell'ufficio comunale preposto. I proprietari o i titolari di un diritto personale di godimento dell'edificio o l'amministratore del condominio hanno l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga dall'Autorità comunale riconosciuta la necessità. Uguali obblighi incombono ai proprietari delle insegne.

5. Alle violazioni di cui al presente articolo consegue, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi o della rimozione degli oggetti.

Articolo 50

Carovane Nomadi

1. È fatto divieto alle carovane di accamparsi o sostare sul suolo pubblico o su quello in vista od aperto al pubblico, su tutto il territorio comunale.

Articolo 51

Disposizioni preventive contro gli incendi

1. In tutto il centro abitato è vietato bruciare foglie, sterpaglie e qualsiasi altro materiale. Al di fuori del centro abitato, fatto comunque salvo il divieto assoluto in occasione della dichiarazione dello stato di grave pericolosità di incendi boschivi, è consentito bruciare sterpaglie, nonché rami e fogliame derivanti dalle operazioni di potatura, purché in assenza di vento e ad una distanza non inferiore a cento metri, dalle case, dagli edifici, e da tutti gli altri siti indicati nell'articolo 59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r. d. 18 giugno 1931, n. 773) e in ogni modo, in condizioni di sicurezza tali da non poter causare pericolo di incendio. Durante l'accensione del fuoco devono essere adottate le cautele necessarie a difendere la propria o la altrui proprietà e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e con il numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento o possa riaccendersi per autocombustione. Rientrano fra le cautele obbligatorie da adottare la presenza di apposito idrante o tubazione collegati a presa d'acqua o contenitori pieni d'acqua, pronti e idonei all'uso. In ogni caso le eventuali emissioni di fumo non devono provocare danno

o molestia a terzi o creare pericolo o semplicemente diminuzione della visibilità a chi transita sulla strada pubblica o ad uso pubblico.

2. In linea generale, è vietato detenere materiali o compiere atti che possano costituire pericolo di incendio, anche all'interno di edifici o aree private.

3. Salvo quanto disposto dalle specifiche normative in materia, chiunque intenda detenere nel territorio comunale, anche in temporanea sosta, materie liquide, solide e aeriformi che presentano pericoli di scoppi o di incendi deve munirsi di autorizzazione scritta da rilasciarsi dall'Autorità comunale, la quale prescrive caso per caso le norme che devono essere costantemente e rigorosamente osservate. A tale scopo l'interessato deve tempestivamente presentare regolare domanda contenente tutte le indicazioni atte ad individuare e a fare convenientemente valutare il deposito di cui trattasi. In tale domanda devono specialmente essere enunciati i quantitativi massimi per ciascuna sostanza che essi intendono detenere e l'ubicazione precisa della località in cui verrebbe ad effettuarsi tale detenzione. L'autorizzazione non è necessaria per la detenzione in abitazioni private di un quantitativo non superiore complessivamente a 5 Kg. (cinque chilogrammi), delle sostanze destinate ad usi domestici, quali cera, acquaragia ed alcool.

Articolo 52

Impianti di gas, di petroli liquefatti e simili per uso domestico

1. Le bombole di gas di petroli liquefatti debbono essere installate all'esterno del locale nel quale trovasi l'apparecchio di utilizzazione (ad esempio: sui balconi o in nicchie chiuse ermeticamente verso l'esterno).

2. La tubazione fissa metallica, nell'attraversamento delle murature, deve essere protetta con guaina anch'essa metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno. Tale tubazione deve essere munita di rubinetti di intercettazione del flusso. La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all'usura e all'azione chimica del gas petrolio liquefatto (gpl). Le giunzioni del tubo flessibile, omologato e corrispondente alla normativa che disciplina la materia, sia alla tubazione fissa che all'apparecchio utilizzatore, devono essere eseguite con accuratezza, in modo da evitare particolare usura, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso.

3. Per evitare la fuoriuscita di gas di petrolio liquefatto in caso di spegnimento di fiamma, può risultare utile l'applicazione di adatti dispositivi in commercio.

4. L'autorità comunale potrà prescrivere di volta in volta l'obbligo di applicazione di dispositivi di sicurezza alle bombole o a qualsiasi altra apparecchiatura atti ad eliminare la fuoriuscita di gas o di qualsiasi altra materia, al fine di garantire l'incolumità della persona.

5. È fatto obbligo al proprietario o al locatario essere in possesso di una idonea dichiarazione tecnica a tale scopo predisposta.

Articolo 53

Accatastamento materiale legnoso

1. Nel caso di accatastamento di legna o di altro materiale di facile accensione in luogo scoperto, devono essere adottate le cautele atte ad evitare la combustione, il propagarsi di fuoco o l'incendio.

Articolo 54

Prescrizione per i depositi di combustibili

1. I locali destinati a contenere carbone, legna, fascine, paglia, fieno, fogliame secco, canapa, cordami, zolfo, catrame ed altre materie facilmente infiammabili devono essere separati da quelli facenti parte di fabbriche e/o officine che facciano uso del fuoco per le loro lavorazioni. In detti locali non si può accendere né portar fuoco né usare altri lumi che non siano lanterne chiuse.

Articolo 55

Comportamenti contrari all'igiene e al quieto vivere

1. Nei luoghi pubblici, aperti al pubblico o destinati alla fruizione collettiva, sono vietati i seguenti comportamenti:

a) compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo, sputare;

b) contrattare o concordare prestazioni sessuali a pagamento, con persone dedite alla prostituzione;

c) esercitare la prostituzione;

d) propagandare ed esercitare prestazioni sessuali a pagamento in locali chiusi, anche se pubblicizzati come intrattenimenti e cure;

e) campeggiare o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici, privati, o in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale uso;

f) sdraiarsi sui gradini dei monumenti, delle chiese, dei luoghi di culto o destinati alla memoria dei defunti;

g) intralciare o mettere a rischio il flusso pedonale o veicolare, sdraiarsi o sedersi a terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, nonché causare disturbo nei pressi di abitazioni private o strutture ospedaliere. Tali comportamenti sono vietati anche se finalizzati a chiedere la questua, vendere merci o offrire servizi quali la pulizia di vetri, fari o altre parti di veicoli;

h) lavare veicoli, carri e simili o animali e in generale qualsiasi cosa;

i) effettuare riparazioni dei veicoli, salvo quelle di piccole entità o determinate da forza maggiore o caso fortuito;

- l) lavare biancheria, panni e quant'altro, se non negli appositi locali o nelle lavanderie;
- m) imbrattare, spostare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani o qualsiasi altro arredo pubblico;
- n) ammassare oggetti di qualsiasi natura nei pressi di edifici pubblici o privati, nonché depositare in maniera incontrollata rifiuti di qualsiasi genere su balconi o terrazzi affacciati sulla pubblica via;
- o) effettuare in ogni ora del giorno e particolarmente dalle ore 22 alle ore 7 la chiusura e l'apertura di porte, saracinesche e simili senza adottare la massima cautela in modo da evitare qualsiasi disturbo alla quiete;
- p) utilizzare nello svolgimento di qualsiasi attività megafoni, sirene e qualsiasi altro strumento che rechi disturbo alla quiete del vicinato;
- q) produrre esalazioni moleste che si propagano verso luoghi pubblici o privati. A tal fine si considerano molesti i fumi e gli odori che superano la normale tollerabilità, in ottemperanza all'articolo 844 del codice civile, idonei a disturbare il sistema percettivo - sensoriale di una o più persone anche per la semplice modificazione della naturale situazione preesistente.

Articolo 56

Elemosina

1. È vietato chiedere l'elemosina stazionando nelle immediate vicinanze dei parcometri e delle casse automatiche destinate al pagamento della sosta, nonché nelle immediate vicinanze di sportelli bancomat, Postamat, casse automatiche di riscossione ticket, distributori automatici, all'ingresso e all'uscita di uffici postali, nonché all'interno delle attività commerciali nelle loro pertinenze o adiacenze, nonché all'interno o nelle immediate vicinanze degli Ospedali, luoghi di ricovero o di cura o presso ambulatori. È vietata altresì l'attività di parcheggiatore in assenza di autorizzazione.
2. Chiunque non osservi le disposizioni di cui al precedente comma, salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da € 25,00 a € 500,00, nonché della sanzione accessoria del sequestro, finalizzato alla confisca, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 689/81, dei proventi delle violazioni e di eventuali attrezzature ed oggetti impiegati nell'attività vietata.
3. Le somme sequestrate verranno devolute ai servizi sociali del Comune, per finalità di assistenza a persone bisognose, con provvedimento a cura dell'organo comunale competente.

Articolo 57

Accattonaggio

1. È vietato esercitare l'accattonaggio utilizzando animali tenuti in condizioni incompatibili con la loro natura. L'eventuale incompatibilità è accertata dal personale veterinario quando sia diagnosticato: lo stato di narcosi, la denutrizione, le precarie condizioni di salute, l'impossibilità o le difficoltà alla deambulazione, o il grave stato di incuria dell'animale o degli animali.

2. Chiunque non osservi le disposizioni di cui al precedente comma, salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da € 25,00 a € 500,00, nonché della sanzione accessoria del sequestro, finalizzato alla confisca, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 689/81, dei proventi della presente violazioni e di eventuali attrezzature ed oggetti impiegati nell'attività vietata.

3. Nei casi di particolare gravità, accertata dal personale sanitario, gli organi di polizia preposti, o gli organi ispettivi dell'azienda sanitaria, potranno procedere al sequestro dell'animale affidandolo alle apposite strutture comuni o con esso convenzionate. Le somme sequestrate verranno devolute ai servizi sociali del Comune, per finalità di assistenza a persone bisognose, con provvedimento a cura dell'organo comunale competente.

Articolo 58

Bivacchi

1. È vietato, in tutto il territorio comunale, ogni comportamento teso ad occupare spazi ed aree pubbliche (giardini, aiuole, aree giochi, panchine), mediante bivacchi con l'utilizzo di tende, animali, sacchi a pelo o simili, borsoni.

2. Per bivacco si intende una sistemazione protratta in un periodo temporale anche breve ove dormire e soddisfare i propri bisogni fisiologici.

3. Fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto all'immediato allontanamento e ad una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da €. 25,00 a €. 500,00, oltre alla sanzione accessoria del sequestro, finalizzato alla confisca, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 689/81, del materiale utilizzato per il bivacco, consistente in sacco a pelo tende o qualsivoglia altra attrezzatura destinata al ricovero - di fortuna- della persona.

4. Qualora il materiale destinato al bivacco venga collocato e abbandonato in spazi od aree pubbliche, il medesimo deve essere rimosso e conferito in discarica da parte del personale dell'Azienda incaricata della gestione dei rifiuti nel territorio comunale.

Articolo 59

Limitazioni all'asporto e consumo di bevande

1. Sono previste disposizioni volte a tutelare l'incolumità e il diritto alla quiete delle persone. In particolare:

a) nelle aree individuate con apposito provvedimento sindacale, è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, nonché di alcolici in qualsiasi contenitore, da parte degli esercenti che svolgono la propria attività commerciale in sede fissa o su aree pubbliche, in laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, discoteche e attività similari operanti nelle zone in questione. Fa eccezione il servizio effettuato presso il domicilio privato del cliente;

b) negli spazi pubblici individuati con apposito provvedimento sindacale, è vietato il consumo di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro comunque acquisiti, con l'eccezione degli spazi adibiti a feste autorizzate (durante lo svolgimento delle stesse) e dei dehors annessi ai pubblici esercizi.

2. È vietata l'organizzazione di gare di consumo di alcolici negli esercizi pubblici e nei circoli privati.

3. Per le violazioni alle norme di cui al presente articolo consegue la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, oltre alla sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi qualora i contenitori siano stati abbandonati.

Articolo 60

Disposizioni in caso di incendio

1. I proprietari e i conduttori di edifici prospicienti le strade o le piazze in cui si manifesta un incendio e quelli dei viali adiacenti devono dare accesso nelle loro proprietà od abitazioni ai Vigili del Fuoco ed altri agenti incaricati dell'estinzione e, se necessita, permettere che sia attinta acqua dalle loro condutture idrauliche.

Articolo 61

Precauzioni per talune attività svolte nei luoghi pubblici o privati ma di comune o altrui uso

1. La vernice fresca, qualora possa venire potenzialmente a contatto con i passanti sulla pubblica via o altre persone, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare danno ad alcuno.

2. Gli oggetti acuminati o potenzialmente pericolosi per la loro forma, così come ogni manufatto o attrezzatura esposti al pubblico, con la sola eccezione di parti di monumenti ed edifici storici e loro pertinenze, dovranno essere collocati o protetti in modo tale da non creare pericolo per la collettività.

3. È proibito eseguire, sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, nonché sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o altre attività che in qualsiasi modo rechino molestia o mettano in pericolo la pubblica incolumità.

4. Chiunque esegue operazioni di carico e scarico di merci o di qualsiasi altro materiale deve curare che non resti ingombrato o lordato il suolo pubblico o privato ma di comune o altrui uso e deve altresì provvedere, in ogni caso, all'immediata rimozione dell'ingombro ed a rimettere il suolo in stato di nettezza.

5. Durante qualsiasi attività lavorativa si dovrà impedire l'emissione di polvere o di altro materiale sul luogo pubblico o privato ma di comune o altrui uso.

6. Il trasporto di cose contenenti polveri deve eseguirsi con veicoli chiusi o con idonea copertura in modo da impedire la diffusione della polvere.

7. Il trasporto di biancheria e panni non potrà avvenire se gli stessi non siano diligentemente avvolti in teli impermeabili o all'interno di veicoli con carrozzeria chiusa.

8. Il proprietario o in sua vece l'usufruttuario o il titolare di un diritto personale di godimento (conduttore) dell'immobile deve mantenere in stato di nettezza i portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi, scale e qualsiasi altro luogo privato devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia in qualsiasi modo causa di disturbo, fastidio od impedimento. In particolare, è vietato collocare, anche per brevissimo tempo, qualsiasi contenitore di rifiuti destinati alla raccolta urbana.

9. Ogni occupazione di suolo pubblico sui marciapiedi, ad uso pubblico o di pubblico transito, a seguito di caduta di calcinacci, parti di intonaco, od altro, da edifici, l'eventuale collocazione di recinzioni di sicurezza provvisorie, dovranno essere sostituite decorsi 5 giorni lavorativi dall'avvenuta notifica dell'accaduto, da parte dell'organo comunale preposto, all'amministratore o proprietario dell'immobile, con opere provvisoriale tali da garantire il libero e sicuro passaggio dei pedoni. In difetto procederà l'organo comunale competente con oneri a carico dell'amministratore o proprietario dell'immobile senza ulteriori comunicazioni al riguardo.

Articolo 62

Raccolta di denaro e firme

1. Il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, nei luoghi pubblici, col proprio comportamento, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, ovvero essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.

3. Fatte salve le singole fattispecie di illecito penale o amministrativo previste da leggi nazionali legate allo sfruttamento di soggetti particolarmente deboli e meritevoli di protezione e tutela quali minori e disabili nonché di animali, è fatto divieto di richiedere denaro, o altre utilità che per modalità minacciose e/o ostinate ed insistenti rechi turbativa, impedisca o limiti l'accesso, la fruizione l'utilizzo delle aree o spazi pubblici o aperti al pubblico;

4. Ferma restando la disciplina contenuta nel Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la raccolta di fondi su aree pubbliche o ad uso pubblico è ammessa esclusivamente per Enti o Associazioni senza scopo di lucro e deve essere preventivamente comunicata all'Autorità comunale. Nella comunicazione deve essere indicata la finalità della raccolta; copia di detta comunicazione dovrà essere esposta al pubblico sul luogo della raccolta.

5. È vietato altresì esercitare attività di raccolta di denaro utilizzando animali tenuti in condizioni lesive della loro natura in base all'accertamento del personale veterinario.

6. Nei casi di particolare gravità, accertata dal personale sanitario, gli organi di polizia preposti o gli organi ispettivi dell'azienda sanitaria, procederanno al sequestro dell'animale affidandolo alle apposite strutture del Comune o con esso convenzionate. In tal caso l'applicazione della misura cautelare del sequestro equivale

ad impossibilità di custodire l'animale e quindi rinuncia alla detenzione dello stesso, con le ulteriori conseguenze di legge.

7. Chiunque non osservi le disposizioni di cui al presente articolo, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legge, è soggetto, ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, alla misura cautelare del sequestro, finalizzato alla sanzione accessoria della confisca amministrativa, dei proventi delle somme percepite e di eventuali attrezzature ed oggetti impiegati nell'attività sanzionata.

Articolo 63

Sicurezza degli edifici pubblici o privati

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è obbligatorio mantenere ogni edificio, pubblico o privato – con le relative pertinenze – in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte.

2. Gli edifici devono essere mantenuti in sicurezza sotto il profilo delle condizioni igieniche, della prevenzione di incendi e della stabilità degli immobili.

3. L'installazione di macchinari per uso lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e nel rispetto della normativa in materia, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.

4. A tutela della sicurezza e dell'incolumità personale, è vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative, caratterizzati dalla presenza di attrezzature e macchinari. In caso di violazione e di inadeguate misure di separazione dall'abitazione, l'autorità Comunale preposta potrà procedere, tramite specifica ordinanza, alla disposizione di sgombero dei locali o di parte degli stessi. Il medesimo procedimento è previsto per i locali abusivamente adibiti a dimora, non essendo destinati a tale uso, o abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicarne la sicurezza o l'igiene.

5. Gli edifici ed i locali inutilizzati devono essere comunque mantenuti in sicurezza ed in buono stato. I proprietari hanno inoltre l'obbligo di attuare tutti gli accorgimenti possibili per evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso. In caso di accertata inottemperanza, i proprietari medesimi devono provvedere tempestivamente, e comunque entro il termine previsto nella diffida ad adempiere, fatto salve le sanzioni previste dal presente regolamento. In caso di inadempienza, il Comune potrà procedere d'ufficio, senza obbligo di preavviso e con totale addebito al proprietario dell'immobile, delle spese sostenute.

6. Per favorire eventuali interventi di sicurezza o di emergenza e per creare una banca dati utile per gli interventi di protezione civile, gli amministratori dei condomini devono affiggere all'ingresso il proprio nominativo, l'indirizzo e il proprio recapito, nonché quello dell'eventuale referente interno. A tal fine all'interno di ogni androne dovrà essere apposta un'apposita targa o altro idoneo strumento indicante il nominativo ed il recapito dell'amministratore in caso di urgenze. La comunicazione e l'indicazione di cui al presente comma dovranno avvenire entro dieci giorni dalla nomina e farà carico all'amministratore subentrante.

7. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili, nonché le facciate e qualsivoglia parte dell'edificio dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo tale da prevenire qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

Articolo 64

Guasti e rotture

1. Qualunque guasto o rottura che si verifichi nel pavimento, nelle griglie e nei telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio deve essere immediatamente ed adeguatamente segnalato e prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve provvedere altresì immediatamente ad un'adeguata segnalazione del guasto o della rottura. Uguale obbligo è fatto ai possessori di griglie, telai, botole o simili esistenti sul suolo pubblico o area privata aperta al pubblico.

Articolo 65

Costruzione, risistemazione, demolizione di edifici

1. Quando venga ad intraprendersi una nuova costruzione o la risistemazione o la demolizione di edifici o simili oltre alla osservanza delle prescrizioni del Regolamento edilizio, si dovranno collocare nella strada pubblica o nell'area privata sottostante opportune segnaletiche e adeguate protezioni. Queste dovranno rimanere fino all'ultimazione dell'opera e durante la notte dovranno essere presenti le segnalazioni luminose secondo le prescrizioni dell'ufficio Comunale preposto e le disposizioni del codice della strada.

2. I ponteggi dovranno essere costruiti solidamente e nel rispetto della normativa che disciplina la materia a tutela della sicurezza dei lavoratori e delle persone; il ponteggio sarà debitamente illuminato e protetto in modo tale da impedire che possa cadere qualsivoglia materiale sulle aree circostanti.

3. I detriti dovranno essere frequentemente bagnati per evitare la diffusione di polveri, e lo scarico degli stessi dovrà avvenire in apposite canalizzazioni.

Articolo 66

Accessi agli edifici privati

1. Gli accessi agli edifici privati dovranno essere debitamente chiusi in ogni ora del giorno. Fatte salve diverse disposizioni, nelle ore serali e notturne gli accessi dovranno, altresì, essere convenientemente illuminati.

Articolo 67

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne, le peschiere, le fontane e simili devono avere le bocche munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altre protezioni idonee ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o altri materiali.

Articolo 68

Divieto di innalzare o calare mobili e simili dall'alto

1. È vietato innalzare o calare dalle finestre, dai terrazzi e in generale dagli immobili prospicienti il suolo pubblico o aperto al pubblico, cassaforti, mobili o qualsiasi altro materiale, senza preventiva autorizzazione dell'Autorità comunale.

Articolo 69

Sgombero della neve e doveri dei frontisti

1. Fermi restando eventuali contratti e convenzioni appositamente stipulati dal Comune in ordine allo sgombero della neve, per garantire la sicurezza della collettività è essenziale la collaborazione dei cittadini. Il proprietario o in sua vece l'usufruttuario o il titolare di un diritto personale di godimento o l'amministratore dell'immobile, la cui facciata è rivolta verso la strada (frontisti) è chiamato, in particolare, a osservare i seguenti doveri:

a) provvedere alla tempestiva rimozione di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio che minaccino di cadere su suolo pubblico o area ad uso pubblico, per prevenire ed evitare danni a persone e cose;

b) segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo ai passanti, provvedendo a proprie spese al transennamento delle aree a rischio, se necessario. Tale operazione dovrà essere comunicata, con immediatezza, al Comune in osservanza del Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

2. La rimozione della neve o del ghiaccio davanti al passo carraio rientra nella competenza del fruitore dello stesso.

3. In caso di inerzia da parte dell'interessato, al fine di garantire la sicurezza della collettività, la rimozione può essere effettuata dal Comune a spese del proprietario dell'edificio.

Articolo 70

Cautele per oggetti posti o sospesi, sbattimento tappeti e innaffiatura piante

1. Le insegne, le persiane, le finestre, le vetrate delle finestre devono essere bene solidamente assicurate. Le persiane e le finestre, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro. In generale è comunque obbligatorio fissare adeguatamente, con tutte le dovute cautele, ogni oggetto posto o sospeso su aree pubbliche o private, per garantire la sicurezza delle persone.

2. È vietato scuotere, spolverare e sbattere dai balconi e dalle finestre prospicienti pubbliche vie o piazze o aree private ad uso pubblico ovvero luoghi privati ma di comune o altrui uso, tappeti, coperte, panni, tovaglie o altri oggetti simili.

3. Le casse e i vasi con piante di qualsiasi genere posti sui parapetti dei terrazzi, dei poggiali, delle finestre od in altre parti della casa e dei muri prospicienti i luoghi di cui al comma precedente, devono essere provveduti

di ripari opportuni perché lo stillicidio, anche della semplice inaffiatura non cada in detti luoghi, né renda molestia al pubblico od agli abitanti dei piani inferiori.

Articolo 71

Sovraffollamento delle unità abitative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti del proprietario, dell'usufruttuario, del titolare del diritto reale o di coloro che ne hanno la disponibilità, che trasferiscono a terzi il diritto di godimento di una o più unità abitative a fronte della pattuizione di un corrispettivo, consentendo o comunque non opponendosi a che le medesime siano occupate, anche mediante il subaffitto o sublocazione, da più persone che non compongono un nucleo familiare regolarmente registrato all'anagrafe del comune, in violazione del regolamento edilizio o comunque siano occupate in condizioni di insalubrità o di sovraffollamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 € a 500,00 € per ogni persona oltre il numero consentito.

2. In caso di reiterazione della violazione di cui al precedente comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200,00 per ogni persona oltre il numero consentito

3. Gli organi preposti al controllo procedono alla segnalazione al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, ai fini della dichiarazione dell'inagibilità temporanea. La conseguente ordinanza di inagibilità temporanea prevederà la decadenza immediata della stessa alla cessazione, permanente e documentata, dello stato di sovraffollamento.

4. Ai fini di cui al comma 1, si considerano sussistenti le condizioni di sovraffollamento nel caso in cui venga accertata la presenza all'interno dell'unità abitativa di un numero di persone, che non compongono un nucleo familiare regolarmente registrato all'anagrafe del comune, superiore a quello consentito, determinato applicando alla effettiva superficie dell'unità abitativa le disposizioni sulla superficie abitabile o sulla superficie minima di cui al decreto del Ministero della Sanità 5 luglio 1975, ovvero le eventuali più restrittive previsioni di altre norme che disciplinano la materia.

5. La responsabilità per la violazione di cui al comma 1 e 2 è esclusa per il proprietario, l'usufruttuario o il titolare di diritto reale di abitazione, che comunichi tempestivamente al comune, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata, la sussistenza, in unità abitative di sua proprietà o nella sua disponibilità, delle condizioni di sovraffollamento di cui al medesimo comma 1, indicando gli estremi catastali identificativi dell'unità abitativa nonché la via, il numero civico e l'interno ove la stessa è ubicata e descrivendo sinteticamente la fattispecie riscontrata.

6. Fatto salvo quanto indicato al precedente comma 4, il proprietario, l'usufruttuario o il titolare di diritto reale di abitazione delle unità abitative di cui al comma 1, ove diverso dall'autore della violazione, è solidalmente responsabile con questi per il pagamento della sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO VIII

SEQUESTRI E SANZIONI

Articolo 72

Formalità per l'applicazione del sequestro

1. Nei casi in cui la legge prevede l'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo di merce e attrezzature, il pubblico ufficiale operante redige processo verbale di sequestro inserendo un elenco sintetico delle cose sequestrate.
2. Il verbale di sequestro deve altresì indicare il valore economico delle attrezzature e quello di vendita di ogni articolo della merce o, in quest'ultimo caso, qualora risulti difficoltoso, il valore complessivo della merce stessa. Tale valore può essere dichiarato direttamente dalla persona cui le cose vengono sequestrate. In ogni caso di incertezza il valore potrà essere definito anche in tempo successivo da parte di organo competente.
4. Nel provvedimento di confisca o di restituzione delle cose sequestrate, l'Autorità che procede dovrà dare atto che le cose sequestrate sono riposte all'interno del contenitore ancora sigillato e integro.

Articolo 73

Destinazione delle cose confiscate

1. Fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 74, le cose confiscate sono destinate:
 - a) alla *vendita* qualora siano state valutate di valore superiore a € 500,00. Le somme introitate dalla vendita vengono versate in conto entrate su apposito capitolo dell'Ufficio Comunale preposto e dovranno essere utilizzate per scopi sociali ed assistenziali a favore di persone bisognose;
 - b) alla *devoluzione*, prioritariamente a strutture appartenenti allo stesso Comune ovvero a Enti e Associazioni senza fine di lucro presenti nel territorio comunale, qualora siano state valutate di valore non superiore a cinquecento euro e idonee ai fini assistenziali o di beneficenza;
 - c) alla *distruzione*, qualora siano state valutate inidonee per pericolosità, qualora non sia possibile devolverle per motivi igienico-sanitari ovvero qualora, non vengano accettate in devoluzione.
2. Si procede, altresì, alla distruzione qualora risulti non conveniente procedere alla vendita.
3. L'organo che procede alla vendita, alla devoluzione della merce o alla distruzione della merce redige apposito verbale. Di norma la distruzione delle cose confiscate deve avvenire mediante consegna presso la discarica comunale attraverso l'azienda incaricata della raccolta dei rifiuti urbani.

Articolo 74

Devoluzione o distruzione dei generi alimentari e dei prodotti alterabili

1. I generi alimentari confiscati, per esigenze di sicurezza e per motivi igienico-sanitari, devono, di norma, essere distrutti.

2. L'eventuale devoluzione in beneficenza dei generi alimentari confezionati nel loro imballaggio originale a favore di soggetti beneficiari individuati dal Comune – Servizi Sociali, sempre previa confisca, è possibile nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) i generi alimentari devono essere dichiarati idonei alla devoluzione dal punto di vista igienico sanitario dal personale preposto dell'Azienda Sanitaria locale che è tenuta, a richiesta dell'Ente, a rilasciare idoneo parere;

b) destinatari dei generi alimentari devoluti in beneficenza devono essere prioritariamente strutture appartenenti allo stesso Comune ovvero enti e associazioni senza fine di lucro presenti nel territorio comunale.

3. Qualora vengano sequestrati beni che si possono alterare, l'organo accertatore informa il trasgressore o l'obbligato in solido, se noti, che le cose oggetto della misura cautelare saranno devolute ovvero distrutte immediatamente e che quindi è loro facoltà chiedere di essere sentiti dal dirigente, o funzionario competente o da persona da questi delegata, anche in merito alla devoluzione o distruzione. L'audizione deve avvenire possibilmente immediatamente ovvero nella prima giornata feriali successiva alla data del sequestro. Dell'eventuale audizione è redatto apposito verbale.

Articolo 75

Merce abbandonata dal trasgressore

1. Qualora la merce posta in vendita abusivamente sul suolo pubblico o area privata aperta al pubblico sia abbandonata dal trasgressore che si sia dato alla fuga al momento dell'accertamento o immediatamente prima del controllo, l'organo accertatore procede redigendo un verbale di rinvenimento ove inserisce un elenco sintetico delle cose ritrovate.

2. Le cose rinvenute saranno riposte in un contenitore con le caratteristiche indicate all'articolo 72, comma terzo e sull'etichetta inamovibile verrà posta la firma del personale che ha effettuato il ritrovamento nonché, in seguito alla registrazione, il numero del registro sequestri.

3. Decorsi novanta giorni dal periodo iniziale di pubblicazione all'albo pretorio del verbale di sequestro senza alcuna richiesta di restituzione da parte di persona che si dichiari e dimostri di essere proprietario dei beni, il Comune provvede alla distruzione della merce o alla devoluzione in beneficenza dei prodotti utili a tale scopo, a favore di soggetti beneficiari individuati dal Settore Servizi Sociali.

4. Qualora la persona di cui al comma 3 venga successivamente identificata, dal momento dell'avvenuta individuazione decorreranno i termini per l'avvio delle procedure sanzionatorie.

5. Nel caso in cui le cose rinvenute siano alterabili, si applica la procedura prevista dall'articolo 74.

Articolo 76

Mediazione e sistema sanzionatorio

1. Nei casi di conflitto fra persone e laddove lo si ritenga appropriato e possibile, la Polizia Locale è tenuta ad attuare tentativi di mediazione e conciliazione fra le persone.

2. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni a seguito di violazioni di cui al presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689; nella fattispecie la parte relativa all'irrogazione delle sanzioni prevede: *"Pagamento in misura ridotta. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma. Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.*

3. Si applicano altresì le disposizioni dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni - *"1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco e dal Presidente della Provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. 2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689".*

4. Sono fatte salve le sanzioni più gravi indicate specificatamente negli articoli del presente Regolamento.

5. Spettano al Comune di Pietra Ligure i proventi derivanti dai pagamenti delle sanzioni amministrative pecuniarie, dalla alienazione delle cose sottoposte alla misura cautelare del sequestro e dalla sanzione accessoria conseguente alla confisca amministrativa, di cui al presente regolamento.

Articolo 77

Restituzione dell'oggetto o del veicolo. Stato di abbandono

1. Per la restituzione del veicolo o dell'oggetto rimosso a seguito della violazione di cui al presente Regolamento, fatto salvo il pagamento degli oneri di custodia, il proprietario o persona da lui delegata deve presentarsi al responsabile del luogo di deposito provando il titolo alla restituzione e versando le spese di intervento, rimozione e custodia secondo tabelle preparate dall'Autorità comunale. Il titolo può essere dimostrato anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi delle vigenti leggi in materia.
2. Della avvenuta restituzione è redatto verbale sottoscritto dal responsabile e dal proprietario del veicolo o dell'oggetto o dalla persona delegata che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo o l'oggetto non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione, fatto salvo il danno derivante dall'uso della forza sull'ostacolo, che rimane a carico del proprietario del veicolo o dell'oggetto.
3. Fatta salva la disciplina in materia per quanto concerne i veicoli, per gli altri oggetti si applica la disciplina di cui agli articoli 73 e 75 del presente Regolamento.

Articolo 78

Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali sede di attività autorizzate

1. L'Amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse, può sospendere o revocare con apposito e motivato provvedimento qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune, eventualmente chiudendo i locali, senza che il titolare abbia diritto a indennità o compensi di sorta.
2. Qualora sia espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca, la Polizia Locale applicherà gli appositi sigilli ai locali in cui venivano esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio sia stato sospeso o revocato.

Art. 79

Ripristino o rimozione delle opere abusive

1. Nel caso in cui, a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento, sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, qualora il ripristino o la rimozione possano essere realizzate immediatamente, l'agente accertatore impone tale obbligo al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido, facendone menzione nel verbale di accertamento.
2. Qualora il trasgressore o l'obbligato in solido non provveda immediatamente al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione richiesta, è soggetto alla sanzione di carattere pecuniario da € 50,00 a € 500,00. In caso di mancata ottemperanza, a tali operazioni provvederà il Comune a spese dell'interessato.
3. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, l'agente accertatore impone comunque l'obbligo al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido, facendone menzione nel verbale e invia copia del verbale stesso con specifico rapporto al Comando di Polizia Locale,

che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido, nel quale viene altresì indicato il termine per adempiere. Anche nel caso di inottemperanza all'obbligo della rimozione immediata di cui al precedente comma 1 del presente articolo, l'agente accertatore seguirà la procedura indicata nel presente comma in merito all'invio della documentazione all'Organo competente.

4. Qualora il trasgressore o l'obbligato in solido non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di € 200,00. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

Articolo 80

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 19/02/2026. Da tale data è abrogato il Regolamento di Polizia Urbana approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione: n° 39 del 28/05/1999.

2. Sono altresì abrogate le norme regolamentari e le ordinanze contenute in altri testi incompatibili con il presente Regolamento.

TABELLA SANZIONI PECUNIARIE

ARTICOLO	Da € a €	Pagamento in misura ridotta
Art. 3		500,00 €
da Art. 6 a Art. 15	da 25,00 € a 500,00 €	50,00 €
Art. 16	da 50,00 € a 500,00 €	100,00 €
da Art. 17 a Art. 21	da 25,00 € a 500,00 €	50,00 €
Art. 22		
c 19 a)		300,00 €
c 19 b)		500,00 €
c 19 c)		500,00 €
c 19 d)		100,00€
Da Art. 23 a Art.79	da 25,00 € a 500,00 €	50,00 €